Novembre
2026

HDI
ASSICURAZIONI

[Protezione Casa HDI]

Contratto di Assicurazione Incendio All Risks, Furto, Energia Protetta, Rischi Catastrofali, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale dedicato alle abitazioni civili

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx
talanx.



INDICAZIONI DI LETTURA DEL CONTRATTO

Abc

Alcune frasi sono scritte in grassetto ed evidenziate in grigio per richiamare l'attenzione sulle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato: **Queste parti devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**.

Abc

Le parole definite nell'art. 1 (Definizioni) vengono utilizzate nel testo del Contratto con lettera maiuscola.



AREA CLIENTI HDI

Dopo la sottoscrizione del contratto, registrati alla tua area riservata tramite il sito www.hdiassicurazioni.it, sezione "Area Clienti" per **consultare e gestire i tuoi contratti** (per esempio: consultare le coperture assicurative che hai con HDI, lo stato dei pagamenti, le prossime scadenze e molto altro ancora).
Per tenerti aggiornato sulle attività che puoi eseguire nell'Area Clienti, ti suggeriamo di consultarla regolarmente.



App My HDI
Accedi all'Area Clienti anche tramite l'**app gratuita My HDI** scaricabile da Apple App Store e Google Play.



CONTATTI UTILI

HDI ASSICURAZIONI

SERVIZIO SINISTRI
(Lun. - Ven. 8:00 - 18:00)

HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 Roma

Telefono (numero verde dall'Italia):	**800.93.63.63**
Telefono (dall'estero):	**+39.06.4210.3030**
Fax:	**800.60.61.61**
Posta elettronica:	**sinistri@hdia.it**
Posta elettronica certificata:	**sinistri@pec.hdia.it** oppure **hdi.assicurazioni@pec.hdia.it**

RECLAMI

posta elettronica:	reclami@hdia.it

PARTNER TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR).
I sinistri devono essere comunque denunciati attraverso il servizio Sinistri di HDI Assicurazioni S.p.A. (Vedere sopra).

PARTNER ASSISTENZA

Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza contattare direttamente la Struttura Organizzativa:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

Telefono (numero verde dall'Italia):	**800.93.63.63**
Telefono (dall'estero):	**+39.06.4210.3030**
Web app	https://msite-digitalhome.europassistance.it/HDI

STRUTTURA E CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Protezione Casa HDI è un prodotto multigaranzia rivolto ai proprietari e/o conduttori di unità abitative che cerchino una valida protezione contro i danni conseguenti a fatti accidentali inerenti le proprie abitazioni.
Il prodotto è costituito da 7 sezioni che possono essere attivate per personalizzare la copertura assicurativa in base alle specifiche esigenze del cliente:



*Almeno una delle due sezioni Assistenza o Tutela Legale è obbligatoria, e sono vendibili in abbinamento alle sezioni Incendio All Risks, Rischi Catastrofali o Responsabilità civile.
Tutela Legale prestabile anche singolarmente.

Sezioni sempre incluse, non prestabili singolarmente
Sezioni opzionali, prestabili singolarmente
Sezioni opzionali, non prestabili singolarmente

Ulteriore personalizzazione è possibile anche grazie alle garanzie facoltative previste nelle varie sezioni.

GARANZIA PRINCIPALE (sempre inclusa - almeno una - se selezionata la relativa sezione)

GARANZIA PRINCIPALE ALTERNATIVA (selezionabile in alternativa ad altra garanzia principale)

GARANZIA OPZIONALE (abbinabile alla garanzia principale con pagamento di un premio aggiuntivo e valide se indicate in polizza)

SEZIONI	ELENCO GARANZIE	GARANZIE PRINCIPALI	GARANZIE OPZIONALI	GARANZIE DA ABBINARE OBBLIGATORIAMENTE
SEZIONE INCENDIO	Incendio Fabbricato (alternativa a Rischio Locativo)	◎		Alternativa a Rischio Locativo, ed obbligatoria se non presente Incendio Contenuto
	Rischio Locativo (alternativa a Incendio Fabbricato)	◎		Incendio Contenuto
	Incendio Contenuto	●		Nessuna, ma obbligatoria se non presente Incendio Fabbricato
	Fenomeni atmosferici e sovraccarico neve		○	Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		○	
	Danni da acqua		○	
	Ricorso terzi		○	
	Fenomeno Elettrico (somma in aumento)		○	
	Lastre (somma in aumento)		○	
	Ricerca e riparazione guasti		○	Danni da acqua

SEZIONI	ELENCO GARANZIE	GARANZIE PRINCIPALI	GARANZIE OPZIONALI	GARANZIE DA ABBINARE OBBLIGATORIAMENTE
 SEZIONE FURTO	Furto Contenuto	✓		Obbligatoria
	Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia (somma in aumento)		○	Furto Contenuto
	Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia (somma in aumento)		○	Furto Contenuto
	Guasti cagionati da ladri (somma in aumento)		○	Furto Contenuto
	Scippo e Rapina all'esterno dei locali		○	Furto Contenuto
 SEZIONE ENERGIA PROTETTA	Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici	✓		Incendio Fabbricato ed obbligatoria se non presente Danni a Stazioni di Ricarica Domestica
	Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici		○	Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici
	Danni a Stazioni di Ricarica Domestica	✓		Incendio Fabbricato ed obbligatoria se non presente Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici
 SEZIONE RISCHI CATASTROFALI	Terremoto Fabbricato	✓		Obbligatoria
	Terremoto Contenuto		○	Terremoto Fabbricato
	Alluvione e Inondazione Fabbricato		○	Terremoto Fabbricato
	Alluvione e Inondazione Contenuto		○	Terremoto Fabbricato, Terremoto Contenuto e Alluvione e Inondazione Fabbricato
 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità civile della proprietà	✓		Nessuna, obbligatoria se non presente Responsabilità civile della famiglia
	Responsabilità civile della famiglia	✓		Nessuna, obbligatoria se non presente Responsabilità civile della proprietà
	Bed & Breakfast		○	Responsabilità civile della proprietà oppure Responsabilità civile della famiglia
	Cani pericolosi ed animali da sella		○	Responsabilità civile della famiglia
	Danni da acqua condotta		○	Responsabilità civile della proprietà
	Affitto Breve		○	Responsabilità civile della proprietà
 SEZIONE ASSISTENZA	HOME Assistance	✓		Obbligatoria se non presente una delle garanzie della sezione Tutela legale
	DIGITAL Assistance		○	HOME Assistance

SEZIONI	ELENCO GARANZIE	GARANZIE PRINCIPALI	GARANZIE OPZIONALI	GARANZIE DA ABBINARE OBBLIGATORIAMENTE
 SEZIONE TUTELA LEGALE	Opzione A: Immobile	✓		Almeno una è obbligatoria se è selezionata la sezione Tutela Legale
	Opzione B: Vita privata	✓		
	Opzione C: Lavoro dipendente	✓		
	Opzione D: Locazione breve e lungo termine	✓		
	Garanzia facoltativa: Estensione mondo		○	Opzione B: Vita privata
	Garanzia facoltativa: Atti di volontaria giurisdizione		○	Opzione B: Vita privata
	Garanzia facoltativa: Protezione dei dati personali		○	Opzione B: Vita privata
	Garanzia facoltativa: Bullismo e violenza di genere		○	Opzione B: Vita privata
	Garanzia facoltativa: Bed & Breakfast		○	Opzione A: Immobile
	Garanzia facoltativa: Eventi Catastrofali		○	Opzione A: Immobile oppure Opzione D: Locazione breve e lungo termine

PROTEZIONE CASA HDI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI 3

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 11
2.1 – Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio 11
2.2 – Durata e proroga della Polizza 11
2.3 – Recesso in caso di Sinistro 11
2.4 – Modifiche dell'Assicurazione 12
2.5 – Altre Assicurazioni 12
2.6 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati 12
2.7 – Aggravamento del Rischio 12
2.8 – Diminuzione del Rischio 12
2.9 – Oneri fiscali 12
2.10 – Rinvio alle norme di legge 12
2.11 – Foro competente 12
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione 12
2.13 – Assicurazione per conto altrui 12
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate 12
2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza 12
2.16 – Assicurazione connessa ad un contratto di mutuo / finanziamento 13
2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 13

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ GENERALI 14

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS 15
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione 15
4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti 16
4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione 16
4.4 – Esclusioni 16
4.5 – Garanzie facoltative 17
4.6 – Franchigia di sezione 20
4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 20

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO 23
5.1 – Condizioni di operatività 23
5.2 – Oggetto dell'Assicurazione 23
5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti 24
5.4 – Esclusioni 24
5.5 – Garanzie facoltative 25
5.6 – Franchigia di sezione 25
5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 25

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ENERGIA PROTETTA 28
6.1 – Condizioni di operatività 28
6.2 – Oggetto dell'Assicurazione 28
6.3 – Esclusioni 29
6.4 – Garanzia Facoltativa 30
6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 30

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RISCHI CATASTROFALI 32
7.1 – Condizioni di operatività 32
7.2 – Oggetto dell'Assicurazione 32
7.3 – Cose escluse dall'Assicurazione 33
7.4 – Esclusioni 34
7.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 35

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 36
8.1 – Condizioni di operatività 36
8.2 – Oggetto dell'Assicurazione 36
8.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti 38
8.4 – Esclusioni 39
8.5 – Garanzie facoltative 40
8.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 41

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA 42
9.1 – Servizio assistenza Home Assistance 42
9.2 – Servizio assistenza Digital Assistance 44

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE 46
10.1 – Oggetto dell'Assicurazione 46
10.2 – Spese non coperte dalla Polizza 46
10.3 – Assicurati 46
10.4 – Opzione A: Immobile 46
10.5 – Garanzie facoltative relative all'"Opzione A: Immobile" 47
10.6 – Opzione B: Vita privata 48
10.7 – Garanzie facoltative relative all'"Opzione B: Vita privata" 48
10.8 – Opzione C: Lavoro dipendente 50
10.9 – Opzione D: Locazione breve e lungo termine 50
10.10 – Garanzia facoltativa relativa all'"Opzione D: Locazione breve e lungo termine" 50
10.11 – Esclusioni 51
10.12 – Limiti di copertura 51
10.13 – Operatività delle garanzie in presenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile 52
10.14 – Validità delle garanzie 52
10.15 – Massimale 52
10.16 – Estensione territoriale 52

11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 53
11.1 – Norme valide per tutte le Sezioni 53
11.2 – Norme valide per le sezioni Incendio All Risks, Furto, Energia Protetta e Rischi Catastrofali 53
11.3 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile 57
11.4 – Norme valide per la sezione Assistenza 57
11.5 – Norme valide per la sezione Tutela legale 58

Documento aggiornato a novembre 2026

1. DEFINIZIONI

Per la corretta interpretazione della Polizza e delle garanzie prestate, le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato di seguito precisato:

Abitazione
Si veda Unità Abitativa.

Affitto Breve
Contratto di locazione a uso abitativo, gestito in forma non imprenditoriale, per l'affitto temporaneo dell'Abitazione assicurata, o parte di essa, per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi verso uno stesso soggetto locatario. Rientrano, ad esempio, l'affittacamere e la casa vacanze, nel rispetto della normativa vigente.

Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione, Inondazione ed Esondazione
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali da Sella
Animali addomesticati abitualmente utilizzati per essere montati da una persona ai fini di trasporto, lavoro, addestramento, attività sportive, ricreative o ludiche. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavalli, pony, asini e muli.

Animali Domestici
Animali d'affezione che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per il nutrimento o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per alimentazione o per scopi professionali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Apparecchiature Elettroniche
Gli apparati funzionanti tramite circuiti percorsi da corrente debole.

Area golenale
La porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro. La golena si dice "aperta" quando non ci sono difese tra il fiume e l'argine maestro; si definisce "chiusa" quando è difesa da un argine golenale.

Assicurato
Soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione
Si veda Polizza.

Attività Professionale
Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, svolta con o senza scopo di lucro.

Bed & Breakfast
Servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, anche saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi di collaboratori familiari. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti locali.

Cani Pericolosi - Razze Canine Pericolose
Cani appartenenti alle seguenti razze: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bandog, Cane Corso Italiano, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Brie (o Briard), Cane da pastore di Charplanina, Cane da Serra da Estrela, Cane lupo cecoslovacco, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Mastino Tibetano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario (o Dogo canario), Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull mastiff (o Bullmastiff), Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu. Sono considerati altresì pericolosi i cani derivanti da incroci con le precedenti razze o sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività.

Cassette di Sicurezza
Mobili studiati e realizzati per la custodia di oggetti di valore, collocati in appositi locali blindati all'interno di banche.

Certificazione Energetica
Documento ufficiale che certifica le prestazioni energetiche dell'Unità Abitativa (APE).

Collezione
Raccolta ordinata sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria.

1. DEFINIZIONI

Condizioni di Assicurazione
Indica queste condizioni di assicurazione.

Contenuto
Mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto posto nei locali dell'Unità Abitativa assicurata, delle Pertinenze e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato. Sono assimilabili al Contenuto le migliorie apportate dal locatario per decorazione o funzionalità al Fabbricato, se questo non è assicurato, escluse comunque le opere murarie e gli impianti fissi in esse contenuti.
Rientrano nella categoria anche i beni riferibili alle seguenti definizioni:

- **Apparecchiature Elettroniche;**
- **Collezioni;**
- **Elettrodomestici;**
- **Gioielli e Preziosi**;
- **Oggetti Pregiati**;
- **Valori e Denaro**.

Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di Rimpiazzo
La spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora Abituale
Unità immobiliare dove l'Assicurato ha la residenza anagrafica o, in alternativa, dove lo stesso dimora continuativamente per la maggior parte dell'anno.

Dimora Locata a Terzi
Unità immobiliare di proprietà dell'Assicurato concessa in locazione, uso, usufrutto o comodato.

Dimora Saltuaria
Unità immobiliare dove l'Assicurato non dimora abitualmente. È considerata Dimora Saltuaria anche l'unità immobiliare di proprietà dell'Assicurato occasionalmente concessa in locazione, uso o comodato a terzi fino ad un massimo di novanta giorni / anno anche non consecutivi. Non sono considerate Dimore saltuarie le unità immobiliari in multiproprietà.

Dipendenze e/o Pertinenze
La soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, i locali e gli Edifici che completano, anche se separati, l'Edificio principale.

Disabitazione
Assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Documenti Personali
Carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, carta di debito e/o di credito, tessera sanitaria ed altre tessere o carte nominative per abbonamenti e/o per l'erogazione di servizi.

Edificio
Struttura edile entro la quale sono contenuti i locali costituenti le Unità Abitative assicurate.

Elettrodomestici
Apparecchiature Elettroniche, elettriche od elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio della persona.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione
Azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o non fare qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato
La costruzione edile, comprese le Dipendenze, le opere di fondazione ed interrati, impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati considerati immobili per natura e destinazione **(esclusi gli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici e le Stazioni di Ricarica Domestica)**, impianti idrici, termici, elettrici ed elettronici, di allarme, di segnalazione e video sorveglianza, ascensori e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne radiotelevisive, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate, piscine, campi e spazi sportivi e da gioco. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

1. DEFINIZIONI

Fenomeni Atmosferici
Manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini meteorologici.

Fenomeno Elettrico
Variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.

Flash floods (cosiddette "bombe d'acqua")
Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni mobili ed immobili, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Frana o Franamento
Rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno del suolo.

Franchigia
Parte di danno a carico dell'Assicurato.

Fulmine
Fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.

Furto
Impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Gioielli e Preziosi
Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00.

Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche
Apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:
- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna all'Unità Abitativa;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive;
- dispositivo dotato di allerta telefonica automaticamente attivata verso almeno un utente privato e contemporaneamente, od in immediata successione, verso un istituto di vigilanza o forze dell'ordine.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di Allarme Generico
Apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:
- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna all'Unità Abitativa;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di Allarme Videosorvegliato con Fumogeno
Apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:
- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali con telecamera HD;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive;
- dispositivo dotato di allerta collegata video/audio tramite GSM con centrale operativa di sorveglianza e pronto intervento ventiquattro ore su ventiquattro;
- impianto fumogeno / nebbiogeno attivabile anche da remoto.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico
A) **Impianto Fotovoltaico:** sistema destinato alla produzione di energia elettrica, composto da un insieme di elementi meccanici, elettrici ed elettronici che permettono di catturare l'energia solare e convertirla, mediante l'effetto fotovoltaico, in energia elettrica utilizzabile. L'impianto è formato da

strutture di supporto e fissaggio, moduli fotovoltaici, inverter, cablaggi, dispositivi di misura e controllo, eventuali trasformatori, sistemi di accumulo e relative batterie, oltre ad apparecchiature di sicurezza come allarmi e protezioni antintrusione.

B) **Impianto Solare Termico:** sistema che utilizza componenti meccanici, elettrici ed elettronici progettati per catturare l'energia del sole e trasformarla in calore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria ed ove previsto all'integrazione del riscaldamento degli ambienti. L'insieme dell'impianto comprende i pannelli solari termici, i serbatoi di accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina dedicata al controllo e alla gestione del funzionamento.

Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio
Combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili
Materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo / Indennità
La somma che la Società paga in caso di Sinistro.

Infissi
Telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Intermediario
La persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre
Lucernari, lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo
Importo massimo che, entro la Somma Assicurata, la Società paga in caso di Sinistro.

Massimale
La somma massima che la Società paga per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione.

Mezzi di Chiusura Normali
Elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- robusti Serramenti di legno, di materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, purché chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate validamente ancorate o fissate al muro, all'interno delle quali sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Mezzi di Chiusura Rafforzati
Elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, purché chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro e con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente inferiore a 50 per 18 cm. e, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie inferiore a 400 cmq.

Mezzi di Custodia
Contenitori quali casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, corpi di contenimento interamente in acciaio o leghe metalliche aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti di adeguato spessore e dotati di congegni di chiusura atti a contrastare attacchi per mezzo di tradizionali strumenti manuali o meccanici;
- battenti dotati di protezione delle cerniere;
- movimento di chiusura tramite serratura di sicurezza o combinazione numerica atte a movimentare catenacci multipli ad espansione.

I Mezzi di Custodia devono avere peso non inferiore a kg. 150 oppure, se casseforti a muro, devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio integrato nel corpo della cassaforte, per impedire l'asportazione senza demolizione del muro stesso.

Nucleo Familiare
Il Nucleo Familiare comprende l'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza e i seguenti soggetti:
a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente di fatto, se residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia)
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, se legate all'Assicurato e/o ai soggetti di cui alle lettere a) e b) da vincoli di parentela, affinità, affidamento, adozione o tutela.

1. DEFINIZIONI

Occlusione
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti Pregiati
Pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.

Parti
Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita
Insieme dei beni assicurati (ad esempio: il Fabbricato o il Contenuto) a cui è assegnata una specifica Somma Assicurata nella Scheda di Polizza.

Periodo di Assicurazione
Se la Polizza prevede una durata annuale o poliennale, è il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, è il periodo tra due scadenze successive di Polizza. Se la Polizza è stipulata per una durata inferiore all'anno, è il periodo che coincide con la durata stessa della Polizza.

Polizza
Il contratto di assicurazione che riporta i dati anagrafici del Contraente, quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la firma delle Parti e comprende queste Condizioni di Assicurazione.

Premio
La somma che il Contraente paga alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Primo Rischio Assoluto
Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro.

Rapina
Impossessarsi delle Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene con violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Recesso
Dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale
Criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore dei beni assicurati dichiarati in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Rigurgito
Riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Rischio
Probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio Locativo
Responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente secondo le vigenti norme di legge, per danni materiali all'Abitazione detenuta dall'Assicurato in locazione, comodato o usufrutto.

Rivalsa
L'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.

Scasso
Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione che, se non riparate, impediscono il successivo regolare funzionamento.

Scheda di Polizza
Il documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può comprendere uno o più allegati.

Scippo
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto
Parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete,

cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti
Strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti e soffitti.

Sinistro
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società
L'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale
ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, indicata nel testo delle Condizioni di Assicurazione come ARAG.

Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza
Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Solaio
Complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma Assicurata
Importo indicato nella Scheda di Polizza, in base al quale è calcolato l'Indennizzo secondo le Condizioni di Assicurazione e che rappresenta l'importo massimo che la Società paga in relazione alle garanzie prestate.

Stazione di Ricarica Domestica (o wallbox)
Dispositivo elettrico destinato alla ricarica dei veicoli elettrici e ibridi. Il dispositivo integra al suo interno l'unità di ricarica con relativa elettronica di gestione, il cavo o la presa conformi agli standard vigenti, i sistemi di protezione elettrica – come interruttori differenziali e protezioni contro sovraccarichi – e funzioni di controllo avanzate, tra cui la regolazione della potenza, il monitoraggio dei consumi e la possibilità di gestione tramite app o connessione di rete. La Stazione di Ricarica Domestica può essere collocata in qualsiasi area del Fabbricato assicurato, inclusi spazi esterni.

Superficie dei Locali
Area complessiva calpestabile, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda di Polizza e delle loro Dipendenze e/o Pertinenze esclusa quella di balconi, terrazzi, giardini, cortili, orti, patii, porticati ed altri spazi posti all'aperto anche se ad uso esclusivo dell'Abitazione assicurata ed esclusa altresì quella di parti comuni.

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terrorismo
Qualsiasi atto – incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia – commesso da una o più persone, da sole, o per conto di o in connessione con una organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o di tipo etnico, con il fine o l'effetto di influenzare un governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una parte di esso.

Tetto
Complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono compresi anche i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimento di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Abitativa
Può essere costituita da:
- **Appartamento in Condominio:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con presenza di altre Unità Abitative tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'Edificio;
- **Casa a Schiera** o **Villa Plurifamiliare:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con altre Unità Abitative tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato;
- **Villa Monofamiliare:** Unità Abitativa isolata, costituita da un intero Edificio destinato ad uso abitativo con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

Tipologia Costruttiva
Può essere di:
Tipo A: Interamente Incombustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne, armatura e copertura del Tetto in materiali Incombustibili. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;
Tipo B: Parzialmente Combustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni,

coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo C: **Bioedilizia**: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una classe di resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armature e coperture del Tetto pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Transazione
Accordo con il quale le parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Tubatura Interrata
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie.

Unità Abitativa
Complesso delle opere edili identificato in Polizza, costituente l'intero Fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area.

Valore a Nuovo
Tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso
Tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore di Ricostruzione
La spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valore Intero
Forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, viene accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, si applica l'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Valori e Denaro
Denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Vetro Antisfondamento o Stratificato
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro tra loro accoppiati rigidamente, con interposto uno strato di materiale plastico, per l'intera superficie, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Definizioni specifiche per la Sezione Assistenza

Device
I personal computer (PC), i laptop, gli smartphone ad uso proprio/privato di proprietà dell'Assicurato.

Prestazione
L'assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa.

Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio
Lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che prevede un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

Definizioni specifiche per la Sezione Tutela Legale

Fase Giudiziale
La fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

1. DEFINIZIONI

Fase Stragiudiziale
La fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito
La violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Perito
L'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Responsabilità Contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale
La responsabilità civile che ricade sul soggetto che commette un Fatto Illecito, doloso o colposo e provoca ad altri un danno ingiusto.

Rischio Cyber
Violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.

Sanzione Amministrativa
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Spese di Giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di Soccombenza
Le spese che il giudice, con la sentenza che definisce il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Vertenza
Una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio

La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Per la sola Sezione Rischi Catastrofali:

- la Polizza entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, **ma la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al giorno del pagamento.**
- se la Polizza è stipulata – **senza soluzione di continuità** – in sostituzione di altra polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e le stesse garanzie, **la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa**, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le somme assicurate in essere ai sensi della polizza precedente.

La Polizza è valida se viene pagato il Premio, che può essere unico anticipato in caso di Polizza connessa ad un contratto di mutuo o finanziamento secondo quanto previsto all'art. "2.16 – Assicurazione connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento" o, negli altri casi, il Premio può essere frazionato secondo quanto previsto dai successivi artt. "2.1.1. Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio – Frazionamento annuale e semestrale" e "2.1.2. Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio – Frazionamento mensile".

Salvo in caso di frazionamento mensile come indicato all'art. "2.1.2. Decorrenza della Polizza e Pagamento del Premio – frazionamento mensile", **il Contraente paga il Premio all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.**

2.1.1. Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio – Frazionamento annuale e semestrale

Nel caso la Polizza preveda il frazionamento annuale o semestrale del Premio, se il Contraente non paga una o più rate di Premio successive alla prima**, la Polizza resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

Per la sola Sezione Rischi Catastrofali la Polizza resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento la Polizza cessa di diritto secondo l'art. 1901 del Codice Civile. L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.1.2. Decorrenza della Polizza e pagamento del Premio – Frazionamento mensile

Nel caso la Polizza preveda il frazionamento mensile, **il Premio deve essere pagato esclusivamente con procedura SDD** (SEPA Direct Debit) secondo le seguenti modalità:

- la prima rata di Premio **deve essere corrisposta all'Intermediario all'atto della sottoscrizione della Polizza;**
- l'SDD sarà attivato **a partire dalla 2ª rata di Premio.**

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Polizza, **deve compilare su apposito documento fornito dalla Società il relativo mandato SDD (SEPA Direct Debit) di addebito diretto sul conto corrente.**

In caso di variazione o modifica del conto corrente, **il Contraente dovrà darne tempestivo avviso al proprio Intermediario** e compilare un nuovo "mandato SDD" per garantire la continuità dei versamenti.

In caso di mancato pagamento di una singola rata mensile, l'importo della stessa verrà addebitato nuovamente insieme a quella immediatamente successiva e, se il pagamento va a buon fine, la copertura assicurativa non subisce interruzioni.

La copertura assicurativa resta sospesa:

- nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive: a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della seconda rata di Premio non pagata;
- in caso di mancata comunicazione del Contraente di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente: dalle ore 24 del trentesimo giorno in cui sarebbe previsto il pagamento della rata di Premio mensile successiva alla modifica o chiusura del rapporto di conto corrente.

In entrambi i casi di sospensione, la copertura assicurativa riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, direttamente presso l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza**, tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.**

Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento la Polizza cessa di diritto secondo l'art. 1901 del Codice Civile.

2.2 – Durata e proroga della Polizza

La Polizza scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

Se non è diversamente indicato nella Scheda di Polizza, la Polizza è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, la Polizza di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se la Polizza è stipulata senza tacito rinnovo, cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

2.3 – Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente o la Società possono recedere dalla Polizza con un preavviso di 30 giorni dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato in base alle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

L'eventuale pagamento dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non possono essere interpretati come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di Recesso descritto in questo articolo.

2.4 – Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche della Polizza **devono essere provate per iscritto e firmate dalla Società e dal Contraente**.

2.5 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi Rischi.

2.6 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati
La Polizza vale nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione e sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il quale deve dare alla Società tutte le informazioni richieste per la valutazione del Rischio.
Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe conoscere e che sono rilevanti ai fini della valutazione del Rischio, la Società può annullare la Polizza e l'Assicurato può perdere il diritto all'Indennizzo secondo l'art. 1892 del Codice Civile.
Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, la Società può recedere dalla Polizza secondo gli artt. 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.7 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione della Polizza secondo l'art. 1898 del Codice Civile.

2.8 – Diminuzione del Rischio
Se diminuisce il Rischio la Società riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato secondo l'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.9 – Oneri fiscali
Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipula del contratto.

2.10 – Rinvio alle norme di legge
La Polizza è regolata dalla legge italiana che disciplina tutto quanto non espressamente previsto da queste Condizioni di Assicurazione.

2.11 – Foro competente
Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione della Polizza è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione
La Polizza è soggetta all'adeguamento automatico per indicizzazione, salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza, secondo le seguenti regole.
Le Somme Assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all'"Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI)" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se la variazione dell'indice supera il doppio dell'importo iniziale stabilito per le Somme Assicurate, Massimali e Premi, ciascuna delle Parti può rinunciare all'adeguamento; in questo caso viene mantenuto l'importo dell'ultimo adeguamento effettuato.
Non subiscono l'adeguamento per indicizzazione:
- i Limiti di Indennizzo;
- le Franchigie;
- i minimi e massimi di Scoperto;
- i valori espressi in percentuale;
- tutte le Prestazioni dell'articolo "9 – Norme che regolano la Sezione Assistenza".

2.13 – Assicurazione per conto altrui
Il Contraente deve rispettare gli obblighi richiesti dalla Polizza anche se questa è stipulata per conto altrui, a eccezione degli obblighi che per loro natura devono essere rispettati dall'Assicurato, come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.14 – Ispezione delle Cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza
In caso di vendita a distanza, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro il termine di 14 giorni:
1. dalla data di conclusione della Polizza;
oppure
2. dalla data di ricezione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni precontrattuali se successiva a quella di conclusione della Polizza.
Il diritto di Recesso **non può essere esercitato se, entro tale termine:**

- si verifica il Sinistro, in caso di Polizza obbligatoria;
- il Contraente richiede la liquidazione del Sinistro negli altri casi.

Per esercitare il Recesso, il Contraente sceglie una delle seguenti modalità:

- invia una raccomandata A/R indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma;
- scrive una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- utilizza l'apposita funzione di Recesso disponibile sulla piattaforma online dell'Intermediario, se la Polizza è stata conclusa online;
- telefona al numero telefonico messo a disposizione dall'Intermediario, se la Polizza è stata sottoscritta telefonicamente.

La Società, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso**, rimborsa al Contraente il Premio **al netto dell'imposta.**

2.16 – Assicurazione connessa ad un contratto di mutuo / finanziamento

2.16.1. Durata e proroga dell'Assicurazione

In caso di Polizza connessa ad un contratto di mutuo / finanziamento, la durata della Polizza coincide con la durata del mutuo / finanziamento con il limite massimo di 35 anni. In tal caso, la Polizza cessa alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta.

2.16.2. Ripensamento

Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla sottoscrizione, o, se successiva, dalla data di effetto della Polizza; **tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri**.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Per verificare il rispetto del termine dei 60 giorni **fa fede il timbro postale di invio della raccomandata o la data di invio della PEC**.

Le coperture assicurative cessano il giorno in cui la Società riceve la comunicazione. Entro 30 giorni da tale data la Società restituirà al Contraente il premio pagato **al netto della parte relativa al periodo in cui la Polizza ha avuto effetto e delle imposte**, senza applicazione di penali.

2.16.3. Recesso alla ricorrenza annua

In caso di Polizza pluriennale a premio unico, il Contraente può recedere dalla Polizza ad ogni ricorrenza annua con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità, **tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri**.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Per verificare il rispetto del termine dei 30 giorni **fa fede il timbro postale di invio della raccomandata o la data di invio della PEC**.

Le coperture assicurative cessano il giorno della ricorrenza annua successiva a quella della ricezione della comunicazione di recesso ed entro 30 giorni dalla ricorrenza annua, la Società restituisce la parte di Premio pagata per le coperture assicurative per il periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione di Recesso e quella di scadenza originaria della Polizza, **al netto delle imposte e di Euro 10,00 per le spese amministrative.**

2.16.4. Surroga, rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo

In caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo/finanziamento o di sua rinegoziazione o surroga, il Contraente ha facoltà di:

- mantenere attiva la Polizza per la durata originariamente stabilita;
- richiedere il rimborso del Premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di rimborso del Premio e quella di scadenza originaria della Polizza.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società la richiesta di rimborso del Premio a mezzo raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella pagina di presentazione.

La Polizza cessa il giorno di ricezione della richiesta di rimborso del Premio e la Società restituisce la parte di Premio pagata e non goduta per il periodo compreso tra tale data e quella di scadenza originaria della Polizza, **al netto delle imposte e di Euro 10,00 per le spese amministrative**.

2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni di questa Polizza, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, **la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali**.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ GENERALI

le condizioni di operatività di seguito indicate sono valide per tutte le Sezioni

Per tutti gli aspetti di seguito elencati, le garanzie – per ciascuna Unità Abitativa assicurata – sono prestate sulla base delle dichiarazioni del Contraente, riportate in Scheda di Polizza e valide per tutte le Sezioni.

In particolare:

A) l'Edificio contenente l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **destinato a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva** (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
- **in normali condizioni di statica e manutenzione e non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono**;

B) l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **conforme ad una delle seguenti Tipologie Costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:**
  a) **Tipo A**, ossia interamente in materiale Incombustibile;
  b) **Tipo B**, ossia parzialmente in materiale combustibile;
  c) **Tipo C**, ossia in materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (c.d. "Bioedilizia");

- **destinata a Dimora Abituale o Saltuaria dell'Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, usufrutto o comodato. Nel solo caso di Dimora Abituale:**
  - è ammessa la compresenza di locali destinati a studio professionale od ufficio, dove l'Assicurato svolge la propria attività, **solo se questi occupano una superficie non superiore ad 1/3 del totale**;
  - è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di Bed & Breakfast, **solo se esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 12**;

- **appartenente ad una delle seguenti Tipologie Abitative:**
  a) Appartamento in Condominio;
  b) Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare;
  c) Villa Monofamiliare.

  Se si tratta di Appartamento in Condominio, il piano dove si trova l'Unità Abitativa assicurata può essere:
  a) seminterrato o piano terreno;
  b) piano rialzato o primo piano;
  c) piano intermedio;
  d) attico e/o superattico.

  Il piano si indica senza tener conto di Dipendenze o Pertinenze quali box e cantine e, in caso di Unità Abitativa su più piani, **si considera il piano più basso**.
  Le eventuali Dipendenze o Pertinenze sono comunque assicurate **se sono ad uso esclusivo dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare e solo se destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l'Unità Abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 metri da essa;**

- **di superficie**:
  a) inferiore ai 100 metri quadrati;
  b) compresa tra i 100 ed i 150 metri quadrati;
  c) superiore ai 150 metri quadrati;

- parte di un Edificio (se è un Appartamento in Condominio, Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare), o costituire un intero Edificio (se è una Villa Monofamiliare), **con anzianità di costruzione** – come risultante dall'iscrizione al catasto – all'atto della stipula della Polizza:
  a) inferiore ai 5 anni;
  b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
  c) superiore ai 15 anni.

  Il Contraente può dichiarare di non conoscere l'età dell'Edificio che contiene l'Unità Abitativa assicurata, **purché tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza**.

In caso di trasloco, il Contraente comunica per iscritto alla Società il nuovo indirizzo. Durante il periodo del trasloco e comunque **entro i 7 giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento**, le garanzie prestate con questa Polizza sono valide sia per la vecchia Unità Abitativa, sia per quella nuova. **Questo a condizione che la nuova Unità Abitativa sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Trascorsi 7 giorni** dalla comunicazione del Contraente, le garanzie sono valide solo per la nuova Unità Abitativa**, fermo quanto indicato dall'art. "2.7 – Aggravamento del Rischio" e con l'obbligo del Contraente di richiedere alla Società la sostituzione della Polizza per aggiornare l'Unità Abitativa assicurata.**
Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi:
- le Somme Assicurate,
- i Massimali,
- gli eventuali Limiti di Indennizzo,

rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche se un Sinistro interessa entrambe le ubicazioni.

Se l'Unità Abitativa appartiene alla classe energetica A1, A2, A3 o A4 e tale dichiarazione risulta dalla Scheda di Polizza, **al momento del Sinistro il Contraente o l'Assicurato producono valida Certificazione Energetica riportante la classe dichiarata. In caso contrario, si applica la Franchigia prevista dall'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" alle garanzie della Sezione Incendio All Risks.**

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

la Sezione Incendio All Risks è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo e per quali eventi)

La Polizza copre l'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza e, secondo le opzioni scelte dal Contraente, sono assicurati i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato, Contenuto oppure entrambi.

La Società paga l'Indennizzo, entro le Somme Assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nel rispetto dei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti agli artt. "4.6 – Franchigia di sezione", "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" e nella Scheda di Polizza, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento non espressamente escluso, anche se originato da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

La Società indennizza anche:

- i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da impianti di condizionamento e riscaldamento di pertinenza del Fabbricato **se la fuoriuscita è dovuta a rottura accidentale dei suddetti impianti e gli stessi sono collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture**;
- i guasti ai beni assicurati su ordine delle Autorità, e quelli ragionevolmente arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, per impedire o fermare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

Se la Polizza assicura il Contenuto della Dimora Abituale, la copertura assicurativa è estesa, **nei Limiti di Indennizzo, al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti**, alle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, portate nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive e Dimore saltuarie – **se ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.
La presente estensione di garanzia è valida alle seguenti condizioni:

- **la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura è conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora Abituale**;
- **esclusivamente durante il periodo di permanenza dell'Assicurato nei locali di villeggiatura**.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed **entro i Limiti di Indennizzo previsti**:

A) le spese sostenute per:
   - demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro;
   - pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – **limitatamente al periodo in cui l'Unità Abitativa è dichiarata inagibile dall'Autorità, a condizione che la stessa sia adibita a Dimora Abituale dell'Assicurato;**
   - corrispondere gli onorari a periti e consulenti, **nei limiti delle rispettive tariffe di categoria**;
   - trasferire in taxi, ambulanza o autoveicoli a noleggio, l'Assicurato, i componenti del Nucleo Familiare e gli Animali Domestici, a strutture di primo soccorso **in caso di infortunio avvenuto in occasione dell'evento che ha generato il danno**;
   - saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell'Unità Abitativa dichiarato dalle Autorità, **a condizione che duri più di 30 giorni dalla data del Sinistro indennizzabile e fino a un periodo massimo di 180 giorni**.

B) se è assicurato il Fabbricato, la Società rimborsa inoltre:
   - i canoni di locazione effettivamente non percepiti per l'Unità Abitativa locata a terzi e dichiarata inagibile**, se il Fabbricato è danneggiato e solo per il tempo strettamente necessario al suo ripristino;**
   - i costi sostenuti per la riprogettazione del Fabbricato**,** compresi i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che gravano sull'Assicurato o che lo stesso paga a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato danneggiato in base alle disposizioni, incluse le norme antisismiche, in vigore alla data di stipula della Polizza. La Società rimborsa i costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore dopo la stipula della Polizza, **nei limiti di quanto l'Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza.** Gli oneri dei progettisti sono inclusi **nei limiti delle tariffe di categoria**;
   - le spese sostenute per la ricostruzione di ascensori e montacarichi, compresi i danni a tali impianti ed alle parti di Edificio, a seguito di caduta o di rovina conseguente a rottura o cedimento dei congegni meccanici o elettrici.

   La Società rimborsa anche le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale – anche se non conseguente ad evento indennizzabile in base a questa Sezione – degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, **solo se tali impianti o cisterne sono al servizio del Fabbricato assicurato.**

C) se è assicurato il Contenuto, anche le spese sostenute per:
   - rimuovere, trasportare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto posto all'interno dei locali, **quando queste spese sono necessarie perché l'Autorità dichiara l'indisponibilità o l'inagibilità dei locali stessi**;
   - rifare materialmente i Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare danneggiati, compreso il recupero dei propri dati personali memorizzati su supporti informatici, **con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione. Il rimborso è previsto se l'Assicurato sostiene queste spese entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile**;
   - rimpiazzare gli alimenti in refrigerazione danneggiati a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del liquido frigorigeno. Il rimborso è previsto anche se la fuoriuscita non è conseguente ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, e **solo se è dovuta a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero**.

4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti estensioni di garanzia sono sempre valide quando è attiva la Sezione Incendio All Risks, **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti agli artt. "4.6 – Franchigia di sezione", "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" e nella Scheda di Polizza**.
È prevista la possibilità di aumentare il relativo Limite di Indennizzo acquistando la corrispondente garanzia facoltativa descritta agli artt. "4.5.7. Lastre – Somma Assicurata in aumento" e "4.5.8. Fenomeno Elettrico – Somma Assicurata in aumento".

4.2.1. Lastre

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti dovuti alla rottura di Lastre**.**
Sono inclusi:

- le spese necessarie per il trasporto, l'installazione ed il rimpiazzo con altre Lastre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche;
- i danni materiali e diretti al Contenuto, se assicurato, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.

Sono esclusi i danni:

1) alle Lastre già danneggiate o difettose alla decorrenza della Polizza;
2) derivanti da operazioni di trasloco;
3) causati da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle Lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o Serramenti;
4) causati alle Lastre da Fenomeni Atmosferici o da atti vandalici o dolosi;
5) da rigature, screpolature e scheggiature.

4.2.2. Fenomeno Elettrico

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti ad impianti ed Apparecchiature Elettroniche ed elettriche dovuti a Fenomeno Elettrico originato da:

a) variazione di corrente;
b) sovratensione;
c) corto circuito;
d) azione elettrica del Fulmine.

Sono esclusi i danni:

1) causati da difetti di materiale o di costruzione;
2) a carico del fornitore o del produttore;
3) dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio o insufficiente manutenzione;
4) avvenuti durante il montaggio e smontaggio, se non legati a lavori di manutenzione o revisione;
5) avvenuti durante le operazioni di collaudo o prova;
6) a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori;
7) dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso.

4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione

(Cose che non assicuriamo)

La Società non copre:

1) Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, salvo i danni provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
2) alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
3) Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici (inclusi i sistemi di accumulo e batterie), le Stazioni di Ricarica Domestica e loro parti;
4) impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, anche se collegati ad impianti a servizio dell'Unità Abitativa;
5) beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali o artigianali, anche se svolte dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
6) oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00;
7) affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico, indipendentemente dal loro valore;
8) veicoli a motore, natanti e loro parti, o qualsiasi altro mezzo per cui è previsto l'obbligo di registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ad analoghi registri esteri, di proprietà, nella disponibilità o in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare.

4.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

La Società non indennizza i danni causati o derivati dai seguenti eventi:

1) comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, dei componenti del loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2) contaminazione, anche da sostanze radioattive, o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento ed escursioni termiche;
4) funghi, microrganismi, insetti, muffa e batteri;
5) ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolano la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione".

Sono sempre esclusi i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento o uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non consiste in un danno materiale ai beni assicurati, ad eccezione di quanto

esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione".

Salvo che il Sinistro non abbia alcun tipo di relazione con gli eventi di seguito elencati, **sono esclusi i danni verificatisi in occasione di**:

6) guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
7) confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
8) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno.

Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, in quel caso la Società è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni, **non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da**:

10) mancato o anormale riscaldamento o climatizzazione subiti dai beni assicurati, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
11) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
12) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche, incluse le spese di bonifica del terreno, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
13) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
14) distacco di intonaci, cornicioni, gronde, tappezzerie, moquettes, pavimentazioni, affreschi e dipinti murali;
15) fermentazione, evaporazione, sublimazione, liquefazione, interruzioni di reazioni termiche, chimiche o biologiche;
16) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da o verso siti web o simili); operazioni di installazione o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
17) smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
18) ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica;
19) crollo totale o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;
20) guasti meccanici, guasti o rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, errata manipolazione;
21) urto di veicoli o natanti in uso all'Assicurato o al suo Nucleo Familiare, oppure in movimento su area privata;
22) Furto, Rapina, Estorsione, truffa e Scippo – sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture causati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "4.5.2. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi";
23) animali e vegetali in genere;
24) trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
25) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto o di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore o il venditore;
26) difetti che, all'atto della stipula della Polizza, fossero noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
27) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale o graduale deterioramento.

Salvo quanto stabilito dall'art. "4.5 – Garanzie facoltative", se attivate, **sono infine esclusi i danni causati o derivati da**:

28) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
29) Fenomeni Atmosferici e sovraccarico di neve;
30) gelo;
31) bagnamento, Allagamento e danni da acqua in genere;
32) guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere.

4.5 – Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Le seguenti garanzie facoltative estendono la copertura assicurativa della Sezione Incendio All Risks e sono valide **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti agli artt. "4.6 – Franchigia di sezione", "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" e nella Scheda di Polizza.**
Restano comunque valide tutte le esclusioni previste dall'art. "4.4 – Esclusioni" non espressamente derogate da ciascuna garanzia facoltativa.

4.5.1. Fenomeni atmosferici e sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 19), 29) e 31), la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati o derivati da:

a) Fenomeni atmosferici, ossia:
   - uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, **quando detti eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non**;
   - bagnamenti all'interno dell'Unità Abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrate attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati.

Sono sempre esclusi i danni causati da:
1) intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
3) formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
4) gelo.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:
5) strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo Contenuto;
6) Cose all'aperto, salvo quelle che per natura e destinazione non siano ideate per essere collocate all'aperto;
7) Cose poste sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti;
8) tende frangisole e simili installazioni esterne non rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato.

b) Sovraccarico di neve, ossia:
crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificano all'interno dell'Unità Abitativa ed al suo Contenuto.
La garanzia è valida solo se l'Edificio al cui interno si trova l'Unità Abitativa assicurata risulta conforme alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

Sono sempre esclusi i danni causati da:
1) valanghe;
2) slavine;
3) spostamenti d'aria conseguenti a valanghe o slavine.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:
4) Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione ed al relativo Contenuto, a meno che dette opere siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
5) strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno, metallo o plastica, gazebo, tettoie e pensiline, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e relativo Contenuto.

4.5.2. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 22) e 28), la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi e causati da:
a) tumulti popolari;
b) scioperi;
c) sommosse;
d) atti dolosi;
e) atti vandalici;
f) atti di Terrorismo e sabotaggio;
g) occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Unità Abitativa assicurata.
Se l'occupazione non militare dell'Unità Abitativa assicurata si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sono esclusi anche i danni causati da:
1) Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa, ammanchi in genere e saccheggio;
2) ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati, ad eccezione dei danni ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi dei locali costituenti o contenenti i beni assicurati;
3) inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
4) imbrattamento e deturpamento di muri esterni all'Edificio.

4.5.3. Danni da acqua
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 30), 31) e 32), la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:

a) Acqua condotta, ossia:
- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, comprese le Tubature Interrate;
- rottura accidentale di apparecchi domestici, inclusi gli scaldabagni, compresi i relativi raccordi/allacciamenti, **ma esclusi i danni subiti dagli apparecchi stessi;**

b) Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni, ossia:
- acqua piovana infiltrata nell'Unità Abitativa a seguito di traboccamento di gronde e pluviali, **se causato da un eccezionale accumulo di acqua, con esclusione delle riduzioni di portata dovute ad Occlusioni o mancata/carente manutenzione**;
- Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie dell'Edificio, **esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio**;
- Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e **purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima**;

c) Gelo, ossia rotture di impianti e condutture originate da gelo, **ad eccezione di quelle**:

- ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all'esterno dell'Edificio, anche se su terrazzi o balconi ed anche se protetti da armadi o nicchie;
- ad impianti e Tubature Interrate;
- ad impianti e condutture posti in locali sprovvisti di riscaldamento, oppure con il riscaldamento non in funzione **da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro**.

Sono comunque esclusi i danni causati da:
1) umidità, stillicidio ed infiltrazioni;
2) corrosione, usura o vetustà;
3) ruscelli ed accumuli esterni di liquidi;
4) rotture e guasti ad impianti non al servizio del Fabbricato assicurato o di pertinenza dell'Edificio di cui il Fabbricato fa parte, **e le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione**.

4.5.4. Ricerca e riparazione guasti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punto 32), la presente estensione di garanzia copre le spese indicate ai successivi punti a) e b) solo nel caso di rottura relativa a impianti e condutture di pertinenza o al servizio del Fabbricato assicurato, **esclusi gli Elettrodomestici collegati ad impianti e gli scaldabagni:**

a) Liquidi
In caso di Sinistro indennizzabile secondo la garanzia facoltativa "4.5.3. Danni da acqua", la Società rimborsa le spese necessarie sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per:
- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti o interrate, che hanno dato origine allo spargimento di acqua o liquidi, **purché facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata**. **Per le sole Tubature Interrate e i relativi raccordi**, la garanzia è valida anche in assenza di danni materiali e diretti indennizzabili secondo la garanzia facoltativa "4.5.3. Danni da acqua", **fermo il Limite di Indennizzo indicato all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata per eseguire gli interventi sopra indicati.

La Società rimborsa le spese sopra indicate anche in caso di danno causato solo a terzi.

b) Gas
A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dell'Unità Abitativa assicurata, **se accertata da un tecnico specializzato o dall'azienda erogatrice e che comporta la sospensione dell'erogazione da parte della stessa**, la Società rimborsa le spese necessarie sostenute per:
- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, **eccetto quelle interrate**, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata per eseguire gli interventi sopra indicati.

Sono sempre escluse le spese:
1) derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua;
2) derivanti dal maggior consumo causato dalla dispersione di gas;
3) sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative nel tempo vigenti.

4.5.5. Ricorso terzi

La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle somme che deve risarcire per capitale, interessi e spese, se civilmente responsabile ai sensi di Legge, dei danni materiali e diretti alle Cose di terzi – inclusi i locatari, usufruttuari e comodatari – causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, **a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione**.
La garanzia copre, **entro il limite del 10% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività Professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, **se conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia**.

Sono esclusi i danni:
1) alle Cose che l'Assicurato ha in consegna, in custodia o detiene a qualsiasi titolo;
2) di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:
- le persone la cui responsabilità è coperta dalla Polizza;
- il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato;
- ogni altro soggetto legato all'Assicurato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nell'Unità Abitativa assicurata;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutte le persone legate a questi dai rapporti descritti sopra;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, le società o enti che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle stesse e tutte le persone legate a questi dai rapporti descritti sopra.

Sono tuttavia considerati terzi i genitori, i figli, i parenti e gli affini che non risiedono con l'Assicurato ed abitano in unità immobiliari distinte, anche se situate nel medesimo Edificio.

L'Assicurato informa immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.
La Società sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nei limiti di un quarto del Massimale stabilito in Polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

4.5.6. Rischio Locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato previsti a norma di legge, e **nei limiti della Somma Assicurata indicata in Scheda di Polizza**, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato dall'Assicurato, comprese le Dipendenze facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.
Se la Somma Assicurata indicata in Scheda di Polizza risulta inferiore al Valore di Ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro, si procede all'applicazione di quanto indicato all'art. "11.2.4. Assicurazione Parziale".

4.5.7. Lastre – Somma Assicurata in aumento
Con riferimento all'art. "4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "4.2.1. Lastre" è aumentato dell'importo aggiuntivo assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza.
Restano valide tutte le condizioni e le esclusioni previste per la garanzia di cui al punto "4.2.1. Lastre", con l'applicazione della Franchigia una sola volta per Sinistro.
La Somma Assicurata è garantita a Primo Rischio Assoluto.

4.5.8. Fenomeno Elettrico – Somma Assicurata in aumento
Con riferimento all'art. "4.2 - Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "4.2.2. Fenomeno Elettrico" è aumentato dell'importo aggiuntivo assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza.
Restano valide tutte le condizioni e le esclusioni previste per la garanzia di cui al punto "4.2.2. Fenomeno Elettrico", con l'applicazione della Franchigia una sola volta per Sinistro.
La Somma Assicurata è garantita a Primo Rischio Assoluto.

4.6 – Franchigia di sezione
La Franchigia di sezione si applica solo se richiamata nella Scheda di Polizza e/o nei relativi allegati.
Se richiamata, tutti i Sinistri indennizzabili ai termini di Polizza sono pagati detraendo l'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.
In caso di Sinistro che prevede uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione è considerato come minimo dello Scoperto.
Le Franchigie ed i minimi di Scoperto, previsti dalla tabella che segue all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", si applicano solo se superiori alla Franchigia di sezione.

4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie
Fermo quanto previsto dall'articolo "4.6 – Franchigia di sezione", sono riepilogati di seguito i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti validi per la Sezione Incendio All Risks.
In caso di più Unità Abitative assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Unità Abitativa.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi	**40 % della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto o Collezione**	==
Valori e Denaro	**€ 2.000,00 per Sinistro**	==
Limite per oggetto nelle Dipendenze	**€ 10.000,00**	==
Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura	**10% della Somma Assicurata per il Contenuto della Dimora Abituale, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	**20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	**€ 150,00 al giorno con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Onorari periti e consulenti	**2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Trasferimenti per infortunio	**€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Canoni fissi utenze	**€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Perdita canoni di locazione	**15% dell'Indennizzo con il limite di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia	**€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Rimpiazzo combustibile	**€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	**€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Rifacimento Documenti Personali	**€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Alimentari in refrigerazione	**€ 300,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Lastre		
a) Garanzia base (sempre prestata)	**a) € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**€ 100,00**
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	**b) Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**	**€ 100,00**
Fenomeno Elettrico		
a) Garanzia base (sempre prestata)	**a) € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**€ 250,00 salvo il caso in cui non sia indicata una diversa Franchigia nella Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	**b) Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
Fenomeni atmosferici		
a) Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente installate	**a) € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
b) Danni da grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida	**b) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
c) Ogni altro tipo di danno	**c) 100% della Somma Assicurata**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
d) Sovraccarico neve	**d) 50% della Somma Assicurata**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
a) Terrorismo	**a) 50% della Somma Assicurata**	**€ 250,00**
b) Guasti cagionati da ladri ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi	**b) € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione**	**€ 250,00**
c) Ogni altro tipo di danno	**c) 100% della Somma Assicurata**	**€ 250,00**
Danni da acqua		
a) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	**a) € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
b) Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni	**b) Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
c) Gelo	**c) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
d) Ogni altro tipo di danno	**d) 100% della Somma Assicurata**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
Ricerca e riparazione guasti		
• Tubature Interrate (in assenza di danni da acqua)	**€ 2.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione**	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**
• Ogni altro tipo di danno	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**	
Differenziale storico artistico	**20% della Somma Assicurata con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Mancata corrispondenza della classe energetica dichiarata o Certificazione Energetica scaduta	**==**	**€ 250,00**

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

la Sezione Furto è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

5.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Furto e ulteriori rispetto alle "Condizioni di operatività generali")

Per tutti gli aspetti di seguito elencati, le garanzie – per ciascuna Unità Abitativa contenente le Cose assicurate – sono prestate sulla base delle dichiarazioni del Contraente, come riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare:

A) **l'Unità Abitativa e/o le relative Dipendenze contenenti le Cose assicurate devono essere costruite in muratura o materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale o nella Bioedilizia**;

B) **Ogni apertura, porta, finestra verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (ad esempio ballatoi, scale, terrazze), deve essere protetta per tutta la sua estensione da Mezzi di Chiusura di tipo Normale o Rafforzato, così come descritti nelle Definizioni.**

In caso di Furto commesso attraverso Mezzi di Chiusura diversi da quelli dichiarati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza, la Società paga all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza **previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

I locali assicurati, inoltre, possono essere protetti da:

- Impianto di Allarme Generico;
- Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche;
- Impianto di Allarme Videosorvegliato con Fumogeno.

Se il Contraente dichiara nella Scheda di Polizza l'esistenza di un Impianto di Allarme tra quelli sopra indicati, **il mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come il mancato rispetto delle istruzioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

5.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo e per quali eventi)

La Società paga l'Indennizzo, a Primo Rischio Assoluto, per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

a) Furto commesso all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, **se l'autore del Furto si è introdotto nei locali stessi:**
   - con Scasso o rimozione dei Mezzi di chiusura dei locali;
   - praticando aperture nei Tetti, nelle pareti, nei Solai;
   - senza Scasso, ossia mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria, facendo uso di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali corde, scale o simili;
   - senza Scasso, con modalità diverse da quanto previsto al punto precedente, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, **se all'interno dei locali sono presenti persone di età superiore a 14 anni;**
   - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
   - mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, **se queste serrature sono collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e sono dotate di dispositivi che registrano le aperture ed i tentativi di apertura**;
   - con uso di chiavi vere, tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore originali, che sono state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo Nucleo Familiare o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. **La garanzia è valida dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 del quinto giorno feriale successivo alla data di smarrimento indicata nella denuncia**;
   - clandestinamente, ossia introducendosi all'interno dell'Unità Abitativa all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare e di eventuali lavoratori domestici, **se la refurtiva viene portata via dopo la chiusura dei locali**;
   - mediante concorso nel reato di lavoratori domestici o collaboratori familiari **con regolare contratto di lavoro o prestazione subordinata** o a causa di un comportamento gravemente colposo di tali collaboratori familiari.

   Sono compresi i danni al Contenuto assicurato causati dai ladri in occasione del Furto o del tentato Furto.
b) Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
c) Atti vandalici commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
d) Truffa presso la Dimora Abituale a danno dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo Familiare, **se la truffa stessa ha avuto come conseguenza la contestuale sottrazione di Gioielli, Preziosi, Valori o Denaro ed è avvenuta tramite intrusione nei locali con l'inganno, sfruttando la buona fede dell'Assicurato o dei componenti maggiorenni del suo Nucleo Familiare**;
e) Utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione. **Tale garanzia è valida dalle ore 24 del giorno della sottrazione della carta e per le 72 ore successive, solo se sono state rispettate tutte le prescrizioni previste dall'istituto bancario o di credito che ha fornito la carta ed è stata attivata la procedura di "blocco" della carta stessa**;
f) Furto o la Rapina delle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, e/o dei suoi familiari conviventi, portate nei locali di villeggiatura –

comprese strutture ricettive – **solo se non costituiscono loro Dimora Saltuaria e sono ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e** Repubblica di San Marino. **Questo a condizione che sia assicurata la Dimora Abituale, che la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora Abituale e che il Furto sia avvenuto con rottura o Scasso delle difese esterne. La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza presso i locali di villeggiatura;**

g) Furto delle Cose assicurate quando sono temporaneamente depositate presso terzi – in locali ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino – per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **Questo a condizione che sia assicurata la Dimora Abituale, che la Tipologia Costruttiva dei locali sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora Abituale e che il Furto sia avvenuto con rottura o Scasso delle difese esterne**.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa, **entro i Limiti di Indennizzo indicati all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, le spese sostenute per:

- pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili, comprese le spese di custodia per cani e gatti, **se i locali contenenti le Cose Assicurate, adibiti a Dimora Abituale dell'Assicurato, sono rimasti inagibili**;
- il rifacimento materiale dei Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare, comprese le spese per il recupero dei dati personali dell'Assicurato memorizzati su supporti informatici, **solo se tali spese sono sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile.**
- la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell'Unità Abitativa in caso di sottrazione delle chiavi all'Assicurato e ai componenti del suo Nucleo Familiare, agli eventuali ospiti, ai lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia. **L'Assicurato deve denunciare la sottrazione delle chiavi alla Pubblica Autorità entro 24 ore dalla scoperta e deve indicare le presunte modalità di accadimento. La denuncia oltre tale termine può comportare una riduzione dell'Indennizzo dovuto per l'eventuale pregiudizio subito dalla Società a causa del ritardo nella denuncia;**
- il potenziamento dei Mezzi di Chiusura per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate che rafforzano l'efficacia protettiva dei Serramenti danneggiati a seguito di Furto consumato.

5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti estensioni di garanzia sono sempre valide quando è attiva la Sezione Furto, **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti agli artt. "5.6 – Franchigia di sezione" e "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie". Dove espressamente indicato, l'efficacia delle coperture è subordinata alla condizione che l'Unità Abitativa sia adibita a Dimora Abituale.**
Qualora previsto, è possibile aumentare il relativo Limite di Indennizzo per le singole estensioni, acquistando la corrispondente garanzia facoltativa descritta agli artt. "5.5.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento", "5.5.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento" e "5.5.3. Guasti cagionati da ladri – Somma Assicurata in aumento".

5.3.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia

La Società paga l'Indennizzo, a Primo Rischio Assoluto**,** per il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro riposti nei Mezzi di Custodia all'interno della Dimora Abituale indicata in Scheda di Polizza.
In caso di Furto, la garanzia è valida **solo se l'autore del reato si è introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" e ha successivamente sottratto i beni assicurati mediante:**

a) scasso dei Mezzi di Custodia;
b) asportazione totale dei Mezzi di Custodia.

I Preziosi e i Valori sono assicurati anche quando sono custoditi in Cassette di Sicurezza presso Istituti di credito.

5.3.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia

La Società paga l'Indennizzo, a Primo Rischio Assoluto, per il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro ovunque posti nella Dimora Abituale indicata in Scheda di Polizza.
In caso di Furto, la garanzia è valida **solo se l'autore del reato si è introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione"**.

5.3.3. Guasti cagionati da ladri

La Società paga l'Indennizzo, a Primo Rischio Assoluto, per:

- il Furto dei Serramenti, fissi ed Infissi, compresi i danni subiti dagli stessi, in occasione del Furto consumato o tentato;
- i danni agli Impianti di Allarme, ai Mezzi di Custodia e all'Unità Abitativa, causati durante il Furto, la Rapina o l'Estorsione oppure nel tentativo di commetterli.

5.4 – Esclusioni

(eventi e Cose che non assicuriamo)

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1) dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei componenti del loro Nucleo Familiare;
2) dovuti a comportamento doloso o colpa grave di:
   - persone per le quali l'Assicurato o il Contraente sono responsabili a norma di legge;
   - persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
   - persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - se l'Assicurato o il Contraente non sono una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori;
3) che si verificano in relazione o in occasione di:
   - atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato;

- Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, della Rapina o dell'Estorsione consumati o tentati;
- Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;
- eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane;
- confische, sequestri e requisizioni;

4) determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, indiretti di qualsiasi natura o comunque che non consistono in un danno materiale alle Cose assicurate;
5) a Cose poste all'aperto, oppure collocate su balconi, terrazze, corridoi, pianerottoli o altri spazi di uso comune;
6) agli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici (inclusi i sistemi di accumulo e batterie), le Stazioni di Ricarica Domestica e loro parti;
7) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
8) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici;
9) accaduti quando sono trascorsi più di 45 giorni consecutivi da quando la Dimora Abituale risulta disabitata oppure incustodita;
10) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando riposti in Dipendenze non comunicanti con le Unità Abitative assicurate;
11) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali della Dimora Abituale risultano disabitati od incustoditi per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni;
12) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali costituiscono Dimora Saltuaria;
13) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati, nonché al Contenuto di proprietà del locatario o di altri aventi diritto quando i locali costituiscono Dimora Locata a Terzi;
14) nel caso di Unità Abitativa adibita anche a Bed & Breakfast o Affitto Breve:
    - a Cose di proprietà degli ospiti o dei conduttori non consegnate in custodia all'Assicurato;
    - a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati di proprietà degli ospiti o dei conduttori custoditi fuori dai Mezzi di Custodia.

5.5 – Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Le seguenti garanzie facoltative estendono la copertura assicurativa della Sezione Furto e operano **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti agli artt. "5.6 – Franchigia di sezione" e "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie". Restano comunque valide tutte le esclusioni previste dall'art. "5.4 – Esclusioni" non espressamente derogate da ciascuna garanzia facoltativa.**

5.5.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia", è aumentato dell'importo aggiuntivo assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita. **Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimite previsto per l'estensione di garanzia sempre operante e riportato, in corrispondenza di questa estensione, alla lettera a) della tabella di cui all'art. 5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie**.

5.5.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia", è aumentato dell'importo aggiuntivo assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita. **Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimite previsto per l'estensione di garanzia sempre operante e riportato, in corrispondenza di questa estensione, alla lettera a) della tabella di cui all'art. 5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie**.

5.5.3. Guasti cagionati da ladri – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.3. Guasti cagionati da ladri", è aumentato dell'importo aggiuntivo assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.
Restano valide tutte le condizioni previste per la garanzia di cui al punto "5.3.3. Guasti cagionati da ladri", con l'applicazione della Franchigia una sola volta per Sinistro.

5.5.4. Scippo e Rapina all'esterno dei locali

A parziale integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", la garanzia è estesa allo Scippo, alla Rapina o all'Estorsione, avvenuti al di fuori dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza e commessi ai danni dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo Familiare. È inoltre compreso il Furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona che detiene le Cose assicurate.
Sono rimborsate anche le spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare conseguenti allo Scippo o Rapina, consumati o tentati.
La garanzia non è valida per i componenti del Nucleo Familiare che hanno meno di 14 anni e non si trovano in compagnia di persona maggiorenne.
La presente estensione di garanzia vale esclusivamente nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

5.6 – Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione si applica solo se richiamata nella Scheda di Polizza e/o relativi allegati.
Se richiamata, tutti i Sinistri indennizzabili ai termini di Polizza sono pagati detraendo l'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.
In caso di Sinistro che prevede uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione è considerato come minimo dello Scoperto.
Le Franchigie ed i minimi di Scoperto, previsti dalla tabella che segue all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", si applicano solo se superiori alla Franchigia di sezione.

5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto previsto dall'art. "5.6 – Franchigia di sezione", sono riepilogati di seguito i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti validi per la Sezione Furto. Se sono applicabili più Scoperti, la percentuale massima detratta dall'Indennizzo è pari al 30%. Se è coinvolto il caso di "Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Videosorvegliato con Fumogeno" e sono applicabili più Scoperti, la percentuale massima detratta dall'Indennizzo è elevata al 35%.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

In caso di più Unità Abitative assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Unità Abitativa.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati	**50% della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto**	==
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia		
a) Garanzia base (sempre prestata)	**a) 20% della Somma Assicurata, con il massimo di € 10.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.000,00 per Valori e Denaro**	==
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	**b) Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro**	==
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro contenuti all'interno di Mezzi di Custodia		
a) Garanzia base (sempre prestata)	**a) 50% della Somma Assicurata, con il massimo di € 20.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.500,00 per Valori e Denaro**	==
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	**b) Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro**	==
Contenuto nelle singole Dipendenze	**Dimora Abituale 10% della Somma Assicurata con il limite di € 600,00 per singolo oggetto**	==
	Dimora Saltuaria 10% della Somma Assicurata con il limite di € 300,00 per singolo oggetto	==
Guasti cagionati da ladri		
a) Garanzia base (sempre prestata)	**€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**€ 250,00**
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	**Vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati**	**€ 250,00**
Atti vandalici	**50% della Somma Assicurata per il Contenuto**	==
Spese di sostituzione serrature	**€ 500,00 per Sinistro**	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	**€ 1.000,00 per Sinistro**	==
Rifacimento Documenti Personali	**€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Potenziamento dei Mezzi di Chiusura	**€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Utilizzo fraudolento di carte di credito	**€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Cose portate in villeggiatura	**10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00**	==
Cose depositate presso terzi	**10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00**	==
Scippo e Rapina all'esterno dei locali	**€ 1.500,00 per Sinistro con il limite di € 500,00 per Valori e Denaro e di € 250,00 per spese sanitarie**	**€ 150,00**
Truffa	**€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come Normali	==	**Scoperto 20%**

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come Rafforzati	==	**Scoperto 30%**
Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Generico	==	**Scoperto 20%**
Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche	==	**Scoperto 30%**
Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Videosorvegliato con Fumogeno	==	**Scoperto 35%**
Furto senza Scasso con presenza di persone	==	**Scoperto 10%**
Furto mediante concorso di collaboratori familiari	==	**Scoperto 10%**

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ENERGIA PROTETTA

la Sezione Energia Protetta è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

6.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Energia Protetta e ulteriori rispetto alle "Condizioni di operatività generali")

Per tutti gli aspetti di seguito elencati, le garanzie – per ciascuna Unità Abitativa assicurata – sono prestate sulla base delle dichiarazioni del Contraente, come riportato nella Scheda di Polizza.
In particolare:

A) **l'installazione dell'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico deve essere stata eseguita nel rispetto delle normative vigenti, certificata e collaudata da un installatore qualificato e l'impianto deve essere, inoltre, stabilmente ancorato all'Edificio o alla struttura su cui è posato e, se posizionato all'esterno, collocato nell'area pertinente al Fabbricato assicurato e a servizio dell'Unità Abitativa;**

B) **l'installazione della Stazione di Ricarica Domestica deve essere stata eseguita nel rispetto delle normative vigenti, con relativa certificazione e collaudo a cura di un installatore qualificato e il dispositivo, collocato nell'area pertinente al Fabbricato, deve poter essere utilizzato esclusivamente dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare;**

C) **per la garanzia art. "6.4.1. Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici", devono ricorrere ai fini dell'indennizzabilità le seguenti condizioni:**
- il Furto deve avvenire mediante sganciamento, rottura o manomissione dei sistemi di fissaggio dell'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico;
- gli accessori, mobili o immobili, connessi all'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico, ad esempio inverter, batterie, centralina, apparecchiature di controllo e rilevazione, devono essere custoditi nell'Unità Abitativa, sottochiave o in locali chiusi e protetti da idonei congegni di chiusura. Il Furto di tali accessori è indennizzabile **purché avvenga previa violazione di detti congegni**;
- se l'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico è installato a terra, lo stesso è dotato di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
  - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dell'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico ai relativi sostegni devono essere a strappo o saldati o avere la testa spaccata o essere comunque dotati di un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antifurto);
  - tutti i moduli fotovoltaici e/o i pannelli solari termici devono essere vincolati, con collanti strutturali o sistemi adesivi strutturali, ai relativi supporti.

6.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo e per quali eventi)

6.2.1. Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Società paga l'Indennizzo, **entro la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie indicati all'art. "6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, per i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico causati da:

a) Incendio;
b) azione del Fulmine;
c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
d) onda sonica provocata da aeromobili che superano il muro del suono;
e) caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali e altri oggetti orbitanti, parti di essi o cose che essi trasportano;
f) urto di veicoli stradali o natanti in transito su pubblica via o corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica, **non al servizio, in uso o di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare**;
g) eventi sociopolitici, intendendosi per tali: tumulti popolari, scioperi o sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, atti di Terrorismo e sabotaggio; sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico;
h) Fenomeni Atmosferici, quali: uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, **quando detti eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non**;
i) sovraccarico di neve, **se conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve**;
j) Fenomeno Elettrico, originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito o azione elettrica del Fulmine.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, allo scopo di impedire o fermare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto, le spese per:
- demolire;
- sgomberare;
- trasportare;
- trattare;
- smaltire alla più vicina discarica autorizzata;

i residui dell'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico **entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

6.2.2. Danni a Stazioni di Ricarica Domestica

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Società paga l'Indennizzo, **entro i Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti dall'art. "6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti**

e Franchigie", per i danni materiali e diretti alla Stazione di Ricarica Domestica causati da:

a) Incendio;
b) azione del Fulmine;
c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
d) onda sonica provocata da aeromobili che superano il muro del suono;
e) caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali e altri oggetti orbitanti, parti di essi o cose che essi trasportano;
f) urto di veicoli stradali o natanti in transito su pubblica via o su area equiparata ad area pubblica, **non al servizio, in uso o di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare**;
g) eventi sociopolitici, intendendosi per tali: tumulti popolari, scioperi o sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, atti di Terrorismo e sabotaggio; sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova la Stazione di Ricarica Domestica;
h) Fenomeni Atmosferici, quali: uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, **quando detti eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non**;
i) sovraccarico di neve, **se conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve**;
j) Fenomeno Elettrico, originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito o azione elettrica del Fulmine**;**
k) spargimento e fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:
   - rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel Fabbricato, comprese le Tubature Interrate;
   - traboccamento di gronde e pluviali, **solo se causato da un eccezionale accumulo di acqua superiore alla normale portata di scarico**;
   - rottura accidentale di apparecchi domestici, inclusi gli scaldabagni, compresi i relativi raccordi/allacciamenti.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, **allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze**.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto, le spese per:

- demolire;
- sgomberare;
- trasportare;
- trattare;
- smaltire alla più vicina discarica autorizzata;

i residui della Stazione di Ricarica Domestica **entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

6.3 – Esclusioni
(eventi e danni che non assicuriamo)

6.3.1. Esclusioni comuni alle garanzie "Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici" (art. 6.2.1.) e "Danni a Stazioni di Ricarica Domestica" (art. 6.2.2.)

Sono esclusi i danni alle Cose assicurate causati o derivati da:

1) guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2) comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
3) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
4) Furto, Rapina, Estorsione, truffa e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture causati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, salvo quanto stabilito dalla garanzia facoltativa art. "6.4.1. Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici", se attivata in Polizza;
5) carenza di manutenzione, vetustà, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale o graduale deterioramento;
6) Esplosioni che derivano dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
7) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8) inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore;
9) confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità.

Sono inoltre sempre esclusi:

10) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica eventuali rifiuti o residui radioattivi, nonché materiali contaminati da radiazioni ionizzanti, derivanti dal Sinistro indennizzabile, come disciplinati dalla normativa vigente in materia di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni);
11) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento o uso delle Cose assicurate, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancata percezione di canoni di locazione o qualsiasi altro danno che non consista in un danno materiale alle Cose assicurate, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "6.2 – Oggetto dell'Assicurazione";
12) danni di sola natura estetica che non compromettono la funzionalità, la sicurezza o le prestazioni dell'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico e della Stazione di Ricarica Domestica.

6.3.2. Esclusioni specifiche relative al Fenomeno Elettrico (art. 6.2.1., lettera j; art. 6.2.2., lettera j)

Oltre a quanto previsto all'art. "6.3.1. Esclusioni comuni", relativamente al Fenomeno Elettrico, sono esclusi i danni:

1) causati da difetti di materiale o di costruzione;

2) dei quali devono rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore;
3) dovuti a manomissione o uso improprio;
4) che si sono verificati in occasione di montaggio e smontaggio, lavori di manutenzione o revisione, oltre che durante le operazioni di collaudo o prova;
5) dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso;
6) causati dalla rete pubblica di distribuzione.

6.3.3. Esclusioni specifiche relative ai Fenomeni Atmosferici (art. 6.2.1., lettera h; art. 6.2.2., lettera h)

Oltre a quanto previsto all'art. "6.3.1. Esclusioni comuni", relativamente ai Fenomeni Atmosferici, sono esclusi i danni:

1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
2) causati da umidità, brina, condensa, stillicidio, infiltrazione, trasudamento;
3) causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4) causati da infiltrazioni dovute a difetti di impermeabilizzazione;
5) derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
6) causati da formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
7) causati da intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
8) causati da neve, salvo quanto stabilito alla lettera i) degli artt. "6.2.1. Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici" e "6.2.2. Danni a Stazioni di Ricarica Domestica";
9) causati da gelo.

6.3.4. Esclusioni specifiche relative al sovraccarico neve (art. 6.2.1., lettera i; art. 6.2.2., lettera i)

Oltre a quanto previsto all'art. "6.3.1. Esclusioni comuni", relativamente al sovraccarico neve, sono esclusi i danni:

1) causati da valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti;
2) causati da gelo.

6.3.5. Esclusioni specifiche relative agli eventi sociopolitici (art. 6.2.1., lettera g; art. 6.2.2., lettera g)

Oltre a quanto previsto all'art. "6.3.1. Esclusioni comuni", relativamente agli eventi sociopolitici, sono esclusi i danni:

1) di imbrattamento;
2) avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi e diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione;
3) da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico.

6.3.6. Esclusioni specifiche relative a spargimento e fuoriuscita di liquidi (art. 6.2.2., lettera k)

Oltre a quanto previsto agli artt. "6.3.1. Esclusioni comuni", "6.3.2. Esclusioni specifiche relative al Fenomeno Elettrico", "6.3.3. Esclusioni specifiche relative ai Fenomeni Atmosferici", "6.3.4. Esclusioni specifiche relative al sovraccarico neve" e "6.3.5. Esclusioni specifiche relative agli eventi sociopolitici", relativamente a spargimento e fuoriuscita di liquidi, sono esclusi i danni:

1) causati da umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazioni, trasudamento;
2) causati da rotture e guasti ad impianti non al servizio o di pertinenza della proprietà in cui si trova la Stazione di Ricarica Domestica, nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

6.4 – Garanzia Facoltativa

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

6.4.1. Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici

La Società paga **entro la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti dall'art. "6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico conseguenti a Furto. Sono compresi i guasti causati dai ladri all'Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico, in occasione del Furto, consumato o tentato.

Sono esclusi i danni:

1) dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei componenti del loro Nucleo Familiare;
2) dovuti a comportamento doloso o colpa grave di:
   - persone delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere a norma di legge;
   - persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
   - persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori;
3) che si sono verificati in relazione a od in occasione di:
   - atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato;
   - Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, consumato o tentato;
   - Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;
   - eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane;
   - confische, sequestri e requisizioni;
4) determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, danni indiretti di qualsiasi natura o che comunque non consistono in un danno materiale alle Cose assicurate.

6.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

La tabella seguente riporta i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Energia Protetta.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ENERGIA PROTETTA

In caso di più Unità Abitative assicurate, i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti si intendono tutti riferiti alla singola Unità Abitativa.

GARANZIA O COSA COLPITA DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici		
Eventi sociopolitici	**100% della Somma Assicurata**	**€ 150,00**
Fenomeni Atmosferici	**75% della Somma Assicurata**	**Scoperto 10%, minimo € 500,00**
Sovraccarico neve	**75% della Somma Assicurata**	**Scoperto 10%, minimo € 500,00**
Fenomeno Elettrico	**20% della Somma Assicurata**	**Scoperto 10%, minimo € 250,00 e massimo € 1.000,00**
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	**20% dell'Indennizzo per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Altri danni	**100% della Somma Assicurata**	**==**
Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici	**100% della Somma Assicurata**	**Scoperto 20%, minimo € 500,00**
Danni a Stazioni di Ricarica Domestica		
Eventi sociopolitici	**€ 2.000,00**	**€ 150,00**
Fenomeni Atmosferici	**€ 2.000,00**	**€ 150,00**
Sovraccarico neve	**€ 2.000,00**	**€ 150,00**
Fenomeno Elettrico	**€ 1.000,00**	**€ 100,00**
Spargimento e fuoriuscita di liquidi	**€ 2.000,00**	**€ 100,00**
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	**20% dell'Indennizzo per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Altri danni	**€ 2.000,00**	**==**
In caso di Stazione di Ricarica Domestica installata all'esterno del Fabbricato le Franchigie previste si intendono raddoppiate		

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RISCHI CATASTROFALI

la Sezione Rischi Catastrofali è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

7.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Rischi Catastrofali e ulteriori rispetto alle "Condizioni di operatività generali")

Per tutti gli aspetti di seguito elencati, le garanzie - per ciascuna Unità Abitativa assicurata - sono prestate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, come riportate nella Scheda di Polizza.

In particolare:

A) l'Edificio contenente l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **destinato a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva** (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
- **in normali condizioni di statica e manutenzione e non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono**;

B) l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve:
- **avere le seguenti caratteristiche costruttive minime:**
  - il corpo principale e le relative Dipendenze e/o Pertinenze devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare);
  - solai e armatura del Tetto possono essere costruiti in qualsiasi materiale;
  - è tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

- **essere destinata a Dimora Abituale o Saltuaria dell'Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, usufrutto o comodato.**
  Nel solo caso di Dimora Abituale:
  - è ammessa la compresenza di locali destinati a studio professionale od ufficio dell'Assicurato, dove l'Assicurato svolge la propria attività, **solo se questi occupano una superficie non superiore ad 1/3 del totale;**
  - è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di Bed & Breakfast, **purché esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 12;**

- **appartenere ad una delle seguenti Tipologie Abitative:**
  a) Appartamento in Condominio;
  b) Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare;
  c) Villa Monofamiliare.

  Se si tratta di Appartamento in condominio, il piano in cui si trova l'Unità Abitativa assicurata può essere:
  a) seminterrato o piano terreno;
  b) piano rialzato o primo piano;
  c) piano intermedio;
  d) attico o superattico.

  Il piano si indica senza tener conto di Dipendenze o Pertinenze quali box e cantine e, in caso di Unità Abitativa su più piani, **si considera il piano più basso**.

  Le eventuali Dipendenze o Pertinenze sono assicurate **se sono ad uso esclusivo dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare e solo se destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e/o attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l'Unità Abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 metri da essa;**

- **risultare di superficie**:
  a) inferiore ai 100 metri quadrati;
  b) compresa tra i 100 ed i 150 metri quadrati;
  c) superiore ai 150 metri quadrati;

- essere parte di un Edificio (se è un Appartamento in condominio, Casa a schiera o Villa plurifamiliare), o costituire un intero Edificio (se è una Villa monofamiliare), **con anzianità di costruzione** – come risultante dall'iscrizione al catasto – all'atto della stipula della Polizza:
  a) inferiore ai 5 anni;
  b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
  c) superiore ai 15 anni.

  Il Contraente può dichiarare di non conoscere l'età dell'Edificio che contiene l'Unità Abitativa assicurata, **solo se tale dichiarazione risulta dalla Scheda di Polizza.**

7.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo e per quali eventi)

La Polizza copre l'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza e, secondo le opzioni scelte dal Contraente, sono assicurati i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato, Contenuto oppure entrambi.

Se è assicurato il Contenuto, la Società paga l'Indennizzo solo se il Sinistro, anche quando causato da uno degli eventi garantiti da questa Sezione, ha danneggiato anche il Fabbricato e tale danno al Fabbricato è indennizzabile secondo questa Sezione.

La Società paga l'Indennizzo, entro le Somme Assicurate indicate nella Scheda di Polizza, nel rispetto dei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie previsti all'art. "7.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi "Terremoto" o "Alluvione, Inondazione", di seguito descritti, anche se originati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

7.2.1. Garanzia Terremoto
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati.
La garanzia è valida **solo se il Fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati un singolo Sinistro, **solo se avvenuti nel Periodo di Assicurazione**.
La garanzia copre anche i danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità o arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, per impedire o fermare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

7.2.2. Garanzia Alluvione, Inondazione
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli da Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods (cosiddette "bombe d'acqua") ai beni assicurati.
I danni causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, **solo se avvenuti nel Periodo di Assicurazione.**
La garanzia copre anche i danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità o arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, per impedire o fermare l'evento dannoso o limitarne le conseguenze.

7.2.3. Spese supplementari
(valida per entrambe le garanzie, se richiamate nella Scheda di Polizza)

In caso di Sinistro indennizzabile secondo le garanzie di cui agli art. "7.2.1. Garanzia Terremoto" o art "7.2.2. Garanzia Alluvione, Inondazione", la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto **entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. 7.5 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie**:

A) le spese sostenute per:
- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, o a quella imposta dall'Autorità competente, i residui del Sinistro;
- pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti **– limitatamente al periodo in cui l'Unità Abitativa è dichiarata inagibile dall'Autorità competente, a condizione che la stessa sia adibita a Dimora Abituale dell'Assicurato; la Società non paga nessun Indennizzo all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;**
- corrispondere gli onorari a periti e consulenti, **nei limiti delle rispettive tariffe di categoria**;
- trasferire in taxi, ambulanza o autoveicoli a noleggio, l'Assicurato, i componenti del Nucleo Familiare e gli Animali Domestici, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell'evento che ha generato il danno;
- saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell'Unità Abitativa dichiarato dalle Autorità, **a condizione che duri più di 30 giorni dalla data del Sinistro e fino a un periodo massimo di 180 giorni**;
- la riprogettazione del Fabbricato, compresi i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che gravano sull'Assicurato o che lo stesso paga a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato danneggiato in base alle disposizioni, incluse le norme antisismiche, in vigore alla data di stipula della Polizza. La Società rimborsa i costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, **nei limiti di quanto l'Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza.** Gli oneri dei progettisti sono inclusi **nei limiti delle tariffe di categoria**.

La Società rimborsa anche le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale – conseguente ad evento indennizzabile in base a questa Sezione – degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, **solo se tali impianti o cisterne sono al servizio del Fabbricato assicurato.**

B) se è assicurato il Contenuto, la Società rimborsa le spese sostenute per:
- rimuovere, trasportare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto posto all'interno dei locali, in caso di indisponibilità o inagibilità dei locali dichiarata dalle Autorità;
- rifare materialmente i Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare, compreso il recupero dei dati personali memorizzati su supporti informatici, **con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione. Il rimborso è previsto a condizione che l'Assicurato sostenga queste spese entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno Indennizzabile.**

7.3 – Cose escluse dall'Assicurazione
(Cose che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni subiti da:
1) Unità Abitative non di proprietà di persone fisiche;
2) pensiline e tettoie;
3) Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o di rifacimento;
4) Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, all'aperto, sotto fabbricati aperti da uno o più lati, pensiline o tettoie;
5) parchi, alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere, strade private;
6) impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, anche se collegati ad impianti al servizio dell'Unità Abitativa;
7) Fabbricati dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della Polizza;
8) Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni a edificare in base alla normativa vigente in materia urbanistica al tempo della costruzione;
9) Fabbricati costruiti in Aree golenali, relativamente agli eventi previsti all'art. "7.2.2. Garanzia Alluvione, Inondazione";
10) beni strumentali ed attrezzature relativi ad Attività Professionali, commerciali o artigianali, anche quando svolte dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
11) Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro;
12) opere riconducibili al Fabbricato che hanno valore artistico come, ad esempio, affreschi, mosaici e statue fisse;
13) oggetti e Collezioni di interesse storico o artistico, se di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00;
14) veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui è previsto l'obbligo di registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ad analoghi registri esteri, di proprietà, nella disponibilità o in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare;
15) qualsiasi Cosa mobile situata nelle Pertinenze dell'Unità Abitativa che non sia: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi per il giardinaggio ed attrezzature in genere, provviste e biciclette;
16) Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici (inclusi i sistemi di accumulo e batterie), le Stazioni di Ricarica Domestica e loro parti.

7.4 – Esclusioni
(eventi che non assicuriamo)

7.4.1. Esclusioni comuni alle garanzie Terremoto (art. 7.2.1.) ed Alluvione, Inondazione (art. 7.2.2.)
Sono sempre esclusi i danni causati o derivati da:
1) comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
3) contaminazione, anche da sostanze radioattive o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
4) Fenomeno Elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Sezione;
5) sovraccarico di neve;
6) Furto, Rapina – tentati e consumati – appropriazione indebita, ammanchi di qualsiasi genere, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi;
7) mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Sezione;
8) ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolano la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "7.2 - Oggetto dell'Assicurazione".

Sono inoltre esclusi i danni alle Cose assicurate che si sono verificati in occasione di:
9) guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
10) confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità;
11) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultano originati dagli eventi coperti dalla presente Sezione;
12) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
13) smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati.

Sono infine sempre esclusi, tranne se non diversamente previsto nella presente Sezione, i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento o uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancata percezione di canoni di locazione o qualsiasi altro danno che non consista in un danno materiale ai beni assicurati.

7.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia "Terremoto" (art. 7.2.1.)
Oltre a quanto previsto all'art. 7.4.1., sono esclusi i danni causati o derivati da:
1) bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, Allagamento, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Terremoto;
2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all'art. "7.2.1. Garanzia Terremoto".

7.4.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia "Alluvione, Inondazione" (art. 7.2.2.)
Oltre a quanto previsto all'art. 7.4.1., sono esclusi i danni causati o derivati da:
1) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
2) cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
3) fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento (compresi gli scaldabagni), di condizionamento; fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;

4) intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento;
5) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Sezione;
6) rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi atmosferici come uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine;
7) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all'art. "7.2.2. Garanzia Alluvione, Inondazione".

7.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

La tabella seguente riporta i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti validi per la Sezione Rischi Catastrofali. In caso di più Unità Abitative assicurate, i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti si intendono tutti riferiti alla singola Unità Abitativa.

GARANZIA O BENE COLPITI DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO O FRANCHIGIA
Fabbricato: Terremoto	**80% della Somma Assicurata per Fabbricato**	**Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per Fabbricato**
Fabbricato: Alluvione, Inondazione	**80% della Somma Assicurata per Fabbricato**	**Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per Fabbricato, con il minimo di € 5.000,00.**
Contenuto: Terremoto	**100% della Somma Assicurata per Contenuto**	**Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per Contenuto**
Contenuto: Alluvione, Inondazione	**100% della Somma Assicurata per Contenuto, ridotto al 20% per il solo Contenuto posto in locali interrati e seminterrati**	**Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00.**
Contenuto posto nelle Dipendenze	**20% della Somma Assicurata per Contenuto, con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto**	**Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00 per Alluvione, Inondazione**
a) Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	**10% dell'importo del danno indennizzabile con il massimo di Euro 10.000,00 per evento, con il limite di: a) € 10.000,00 per "Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui"; b) € 5.000,00 per "Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili"; c) € 5.000,00 per "Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto".**	==
b) Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili		
c) Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto		
Onorari periti e consulenti	**2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia	**€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Trasferimenti per infortunio	**€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Canoni fissi utenze	**€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Rimpiazzo combustibile	**€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Rifacimento Documenti Personali	**€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==
Oggetti pregiati (salvo quelli esplicitamente esclusi all'art. 7.3)	**€ 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	==

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

la Sezione di Responsabilità Civile è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

8.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Responsabilità Civile e ulteriori rispetto alle "Condizioni di operatività generali")

8.1.1. Estensione territoriale

La garanzia di "Responsabilità civile della proprietà" (art. 8.2.1.) **vale solo per Unità Abitative ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.
La garanzia di "Responsabilità civile della famiglia" (art. 8.2.2.) vale per i Sinistri che si verificano nel mondo intero. Per i Sinistri che si verificano in U.S.A., Canada e Messico **opera il Limite di Indennizzo indicato all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.1.2. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta da questa Polizza;
- il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato;
- ogni altro soggetto legato all'Assicurato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- le persone che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono un danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutte le persone legate a questi dai rapporti descritti sopra;
- se l'Assicurato non è una persona fisica, le società o enti che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle stesse e tutte le persone legate a questi dai rapporti descritti sopra.

8.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo e per quali eventi)

La Società copre, **fino ai Massimali stabiliti**, le somme (capitali, interessi, spese) che l'Assicurato deve pagare, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a Cose ed animali;

in seguito a un Sinistro per fatto accidentale avvenuto nell'ambito dei rischi previsti dalla presente Sezione e di seguito elencati.
Le garanzie coprono anche la responsabilità dell'Assicurato per atti dolosi delle persone di cui è responsabile per legge.
Le garanzie sono valide anche per le azioni di surrogazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

8.2.1. Responsabilità civile della proprietà

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia vale per fatti accidentali derivanti dalla proprietà dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza, delle sue Pertinenze e Dipendenze e degli impianti fissi o stabilmente installati nell'Unità Abitativa assicurata come, ad esempio: cantine e soffitte, box auto, terrazzi e balconi, giardini, cortili, orti, piante ed alberi ad alto fusto, parchi, viali e strade private non gravati da servitù pubblica, impianti ed attrezzature sportive, piscine, giochi per bambini, recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi, antenne, parabole, Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici, Stazioni di Ricarica Domestica ed impianti tecnici, idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Se l'Unità Abitativa assicurata è un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare, la garanzia copre anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari delle altre Unità Abitative**. Se il condominio è garantito con altra polizza, questa copertura opera a secondo rischio per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali della polizza condominiale e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se anche la polizza condominiale prevede analoga condizione, il risarcimento si divide in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato proprietario dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza. Se l'Unità Abitativa è in comproprietà, la garanzia è prestata a favore di tutti i comproprietari, **ferma restando l'esposizione massima della Società che non può mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati comproprietari**.

8.2.2. Responsabilità civile della famiglia

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia vale per fatti accidentali relativi alla vita privata, familiare e del tempo libero, **con esclusione di qualsiasi responsabilità inerente ad Attività Professionali o ad attività con carattere professionale**.
La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato – persona fisica – indicato sulla Scheda di Polizza e del suo Nucleo Familiare, **ferma restando l'esposizione massima della Società che non può mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati**.

La garanzia è valida anche per la responsabilità civile dell'Assicurato, o di chi ne riveste la qualifica tra i componenti del Nucleo Familiare, per danni

causati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

a) figli minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
b) figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare **se, al momento del Sinistro, sono ufficialmente riconosciuti dall'Assicurato**;
c) minori in affidamento familiare, **limitatamente al periodo dell'affidamento**;
d) figli maggiorenni di età non superiore a 26 anni che dimorano altrove per motivi di studio o che dimorano presso il coniuge dell'Assicurato a seguito di separazione legale o divorzio, **solo se fiscalmente a carico dell'Assicurato stesso**. In questo caso, la garanzia copre anche i danni derivanti dalla conduzione di Unità Abitative o porzioni di esse prese in locazione o comodato per motivi di studio, anche al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato**. Sono esclusi i danni all'Abitazione, o porzione di essa, presa in locazione o comodato**;
e) figli minori di altre persone o a loro affidati con atto giudiziale e che siano occasionalmente e temporaneamente sorvegliati, a titolo gratuito, dall'Assicurato o da un membro del suo Nucleo Familiare;
f) addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari come, ad esempio, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog sitter, etc., **limitatamente ai fatti accaduti nello svolgimento delle loro mansioni a favore dell'Assicurato**.

La garanzia, infine, copre la responsabilità civile di parenti, affini, amici o conoscenti per fatti commessi dai figli minori dell'Assicurato**,** che loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliano a titolo gratuito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia copre, inoltre, la responsabilità derivante da:

g) conduzione di Unità Abitative abituali o saltuarie, sia di proprietà che in locazione, usufrutto o comodato, delle relative Dipendenze, Pertinenze, impianti fissi stabilmente installati nei locali come ad esempio: box auto, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi (anche ad alto fusto), strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli e recinzioni;

h) conduzione delle parti comuni, per la quota di competenza dell'Assicurato, quando l'Unità Abitativa è un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare. **Resta escluso ogni obbligo solidale con gli altri condomini**. Se il condominio è garantito con altra polizza, questa copertura opera a secondo rischio per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali della polizza condominiale e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se anche la polizza condominiale prevede analoga condizione, il risarcimento si divide in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

i) proprietà, detenzione ed utilizzo del normale Contenuto ad uso domestico, inclusi Elettrodomestici in genere. I danni da spargimento di acqua e liquidi, derivanti dalla conduzione dell'Unità Abitativa e del relativo Contenuto, sono risarciti **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**;

j) esercizio del diritto di usufrutto su Unità Abitative, inclusi impianti fissi, Pertinenze, Dipendenze e Contenuto di proprietà dell'Assicurato;

k) somministrazione di cibi e bevande preparati dall'Assicurato e consumati presso la sua Abitazione quando provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;

l) proprietà, utilizzo e detenzione di Animali Domestici **ad esclusione di Animali da Sella, di cani appartenenti alle Razze Canine Pericolose, o ad incroci delle stesse, e di cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni)**. La garanzia è valida anche a favore delle persone che hanno temporaneamente in affidamento l'Animale Domestico, a titolo gratuito e di cortesia, con il consenso dell'Assicurato e **solo se vengono rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico.** La presente copertura è prestata **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

m) fatto colposo commesso in qualità di pedone;

n) proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non a motore e a motore, tra cui ad esempio, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard, monopattini a spinta, hoverboard e monocicli elettrici, segway e bighe elettriche, golfcar, mezzi elettrici per persone con difficoltà motorie, giocattoli per bambini a motore elettrico, **solo se l'utilizzo dei veicoli è avvenuto in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore del veicolo e nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente**.
La garanzia non opera in relazione ai veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, anche se compresi nell'elenco di cui sopra.

o) proprietà, detenzione, guida ed uso di natanti non azionati a motore e di lunghezza non superiore a 6,5 metri, per i quali non sussiste l'obbligo assicurativo di legge in base alle norme sulla navigazione, tavole da surf e wind-surf, **solo se tutti utilizzati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente**. Se risulta attiva altra polizza che copre gli stessi rischi, la garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali da essa previsti e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se tale polizza prevede analoga condizione, il risarcimento si divide in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

p) fatto dell'Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui in circolazione, per i danni causati a terzi non trasportati sui medesimi veicoli o natanti. **Sono esclusi i danni agli stessi mezzi di trasporto**. Se risulta attiva altra polizza di responsabilità civile che copre gli stessi rischi, la garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali da essa previsti e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. La garanzia copre anche le somme richieste all'Assicurato per l'azione di Rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli o natanti, per quanto le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato**.**

q) pratica di attività sportive, inclusa la partecipazione a gare, competizioni ed allenamenti **svolti a livello dilettantistico o amatoriale e senza alcuna forma di remunerazione, anche se in natura**;

r) pratica di attività ricreative e del tempo libero come: hobbistica, bricolage, pesca sportiva, giardinaggio (compreso l'utilizzo di macchine e attrezzature elettriche o a motore), modellismo ed aeromodellismo, **esclusi i danni causati a modelli ed aeromodelli di terzi**;

s) proprietà ed utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "droni") di classe C0, con massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947. La garanzia è operante **solo se l'utilizzo di tali dispositivi avviene nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/1139, 2019/945 e 2019/947, dei regolamenti ENAC e delle norme di legge tempo per tempo vigenti. Sono sempre esclusi i danni causati agli aeromobili a pilotaggio remoto di terzi**;

t) utilizzo di camere presso alberghi e altre strutture ricettive durante il soggiorno;

u) pratica del campeggio in aree private e autorizzate, compresa la proprietà e l'utilizzo di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature **solo se in sosta e non quando vi è traino o spostamento da parte di mezzi a motore**;

v) partecipazione ad attività sociali o di volontariato **ad esclusione delle attività a carattere sanitario o di protezione civile ed escluse comunque le mansioni a carattere organizzativo o dirigenziale**. Se risulta attiva altra polizza stipulata dall'associazione di volontariato per gli stessi rischi, la garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eventuale eccedenza rispetto al massimale da essa previsto e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se analoga condizione è prevista nella polizza specifica, il risarcimento si divide in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

w) partecipazione dell'Assicurato quale genitore ad attività indette e autorizzate da Istituti scolastici quali gite, visite guidate, manifestazioni sportive e ricreative, compresa la responsabilità personale derivante da fatto di allievi minorenni affidati alla sua sorveglianza. Se risulta attiva una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque **entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza**. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si divide in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

x) messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi, da parte dei figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida. **La garanzia opera solo se la messa in movimento o la circolazione sono avvenute all'insaputa dell'Assicurato ed esclusivamente per l'eventuale Rivalsa da parte di imprese assicurative della Responsabilità Civile Auto o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In caso di inesistenza della Polizza R.C. Auto, la garanzia opera solo se il veicolo non è di proprietà dell'Assicurato.**
La presente copertura è prestata **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

La Polizza copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi causati dagli eventi elencati di seguito.

8.3.1. Estensioni comuni alla "Responsabilità civile della proprietà" (art. 8.2.1.) ed alla "Responsabilità civile della famiglia" (art. 8.2.2.)

8.3.1.1. Danni da Incendio
Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato. Se l'Assicurato ha sottoscritto la copertura "Ricorso terzi" (art. 4.5.5.) della Sezione Incendio All Risks, la presente estensione vale per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale assicurato per tale garanzia.
Ai fini di questa estensione di garanzia, ed a parziale deroga della condizione indicata all'art. "8.1.2. Persone non considerate terzi ", i genitori, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.
La presente estensione è prestata **nei Limiti di Indennizzo, al netto degli Scoperti e delle Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.3.1.2. Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente
Neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da Tetto, tettoie e pensiline, balconi o terrazzi dell'Unità Abitativa.

8.3.1.3. Danni da interruzione o sospensione di attività
Interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole e di servizi, **purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione**.
La presente estensione è prestata **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.3.1.4. Danni da inquinamento accidentale
Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti, serbatoi e condutture al servizio dell'Unità Abitativa assicurata.
Sono esclusi i danni causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
La presente estensione deroga parzialmente il punto 8) dell'art. "8.4 – Esclusioni" ed è prestata **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.3.1.5. Danni da committenza di lavori
Danni causati a terzi in qualità di committente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dell'Abitazione e delle sue Pertinenze o Dipendenze.
Sono compresi i danni causati alle persone che eseguono i lavori **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così

come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
Per i lavori da eseguirsi in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 88 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, **la copertura opera solo se l'Assicurato non assume la direzione dei lavori ed ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal decreto stesso**.

La garanzia è valida se:
- i lavori sono stati affidati con regolare contratto;
- le imprese esecutrici dei lavori sono assicurate per la responsabilità civile dell'attività;
- sono stati nominati, dove previsto dalla legge, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e che questi sono assicurati per la responsabilità civile dell'attività.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 6) dell'art. "8.4 – Esclusioni" e, limitatamente a lavori di straordinaria manutenzione, è prestata **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.3.2. Estensione operante per la sola Responsabilità civile della proprietà (art. 8.2.1.)

8.3.2.1. Abitazione locata a terzi
Quando l'Unità Abitativa è concessa in locazione, uso, usufrutto o comodato a terzi, a norma di legge e con regolare contratto o atto, anche temporaneamente o a fini turistici, la garanzia vale anche per i danni causati dal Contenuto di proprietà dell'Assicurato al conduttore o ad eventuali ospiti e terzi aventi diritto al godimento dell'immobile.

8.3.3. Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della famiglia (art. 8.2.2.)

8.3.3.1. Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari
A parziale deroga dell'art. "8.1.2. Persone non considerate terzi", la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari, anche se di tipo occasionale. Per addetti si intendono, ad esempio: badanti, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio.
La garanzia è valida solo se l'Assicurato è in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL (per gli addetti assoggettati a tale copertura) e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL e/o dell'INPS.
Sono escluse le malattie professionali.
La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

8.3.3.2. Responsabilità civile derivante da uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge
La Società copre l'Assicurato in caso di violazione della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti) da parte di figli minorenni, o incapaci per legge, che causano a terzi:
- un danno d'immagine;
- un danno alla vita di relazione ed alla reputazione;

in conseguenza di pubblicazione su social network o piattaforme internet di immagini fotografiche o filmati di soggetti terzi senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.
La garanzia è valida solo se sono state rispettate le norme per l'iscrizione ai social network ed alle piattaforme internet utilizzate.
A parziale deroga dell'art. "8.1.1. Estensione territoriale", la presente garanzia vale esclusivamente per i danni causati a soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

8.4 – Esclusioni
(eventi che non assicuriamo)

La garanzia non è valida per i danni:
1) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi Attività Professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui agli artt. "8.5.1.2. Affitto Breve" e "8.5.3.1. Bed & Breakfast", se attivate;
3) da Furto consumato o tentato;
4) derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi;
5) derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;
6) da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "8.3.1.5. Danni da committenza di lavori";
7) derivanti, direttamente o indirettamente, da amianto o da prodotti che lo contengono;
8) da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "8.3.1.4. Danni da inquinamento accidentale";
9) derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
10) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Relativamente alla garanzia indicata all'art. "8.2.1. Responsabilità Civile della proprietà", sono inoltre esclusi i danni derivanti:
11) dalla conduzione di Edifici ed Unità Abitative**,** interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;

12) da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
13) dallo spargimento di acqua o liquidi, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "8.5.1.1. Danni da acqua condotta", se attivata;

Relativamente alla garanzia indicata all'art. "8.2.2. Responsabilità Civile della famiglia", sono inoltre esclusi i danni derivanti:
14) dalla proprietà di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
15) dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla detenzione di Animali da Sella, cani appartenenti a Razze Canine Pericolose o ad incroci delle stesse, cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni), salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "8.5.2.1. Cani Pericolosi ed Animali da Sella", se attivata;
16) dall'esercizio dell'attività venatoria;
17) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
18) dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di natanti a motore di qualunque lunghezza o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri;
19) dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili (salvo quelli a pilotaggio remoto di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947), ultraleggeri e deltaplani, nonché dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e di tutti gli sport aerei e motoristici in genere;
20) dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati.

8.5 – Garanzie facoltative
(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

8.5.1. Garanzie facoltative per la "Responsabilità Civile della proprietà" (art. 8.2.1)

8.5.1.1. Danni da acqua condotta
A parziale deroga dell'art. "8.4 – Esclusioni", punto 13), la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da spargimento di liquidi avvenuto in conseguenza di:
- Rigurgito di fognature private;
- rottura accidentale di impianti tecnici, idrici (inclusi gli scaldabagni), igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento ed antincendio esistenti nell'Unità Abitativa assicurata compresi i relativi allacciamenti e tubature.

Limitatamente a questa garanzia facoltativa, ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. "8.1.2. Persone non considerate terzi", i genitori ed i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.
La presente garanzia è prestata **nei Limiti di Indennizzo e al netto degli Scoperti e delle Franchigie indicati all'art. "8.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.5.1.2. Affitto Breve
A parziale deroga dell'art. "8.4 – Esclusioni", punto 2), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, in qualità di proprietario dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza, per i danni involontariamente causati a terzi in relazione all'attività di Affitto Breve svolta nella medesima Abitazione.
La garanzia copre:
a) i danni causati a terzi dai conduttori dell'Abitazione, per fatti connessi alla conduzione della stessa;
b) i danni involontariamente causati ai conduttori, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'Affitto Breve.

La garanzia opera a condizione che l'Affitto Breve:
- sia svolto esclusivamente nell'ubicazione indicata in Scheda di Polizza;
- sia esercitato nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti e degli obblighi amministrativi e autorizzativi richiesti, inclusi il possesso e la corretta esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), se previsti.

Sono esclusi i danni:
1) alle cose portate e/o consegnate dai conduttori ai sensi dell'art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, compresi Valori, veicoli e natanti;
2) derivanti dalla prestazione di servizi accessori ulteriori rispetto alla mera locazione, quali, a titolo d'esempio, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, nonché l'organizzazione di gite, escursioni o attività ricreative in genere.

8.5.2. Garanzia facoltativa per la "Responsabilità Civile della famiglia" (art. 8.2.2.)

8.5.2.1. Cani Pericolosi ed Animali da Sella
A parziale deroga dell'art. "8.4 – Esclusioni", punto 15), la garanzia vale per i danni causati a terzi da:
a) cani appartenenti a Razze Canine Pericolose (come indicate nelle Definizioni) o ad incroci delle stesse;
b) Animali da Sella di proprietà, in detenzione od in uso all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare.

La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, **con il consenso dell'Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico.**
La garanzia non vale per i cani a rischio potenziale elevato (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni).
La presente garanzia è prestata **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "8.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

8.5.3. Garanzia facoltativa comune alla "Responsabilità Civile della proprietà" (art. 8.2.1.) e alla "Responsabilità Civile della famiglia" (art. 8.2.2.)

8.5.3.1. Bed & Breakfast

A parziale deroga dell'art. "8.4 – Esclusioni", punto 2), la garanzia vale per i danni involontariamente causati agli ospiti in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast **a condizione che tale attività**:

- sia svolta dentro una porzione della Dimora Abituale dell'Assicurato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, e che preveda fino ad un massimo di 12 posti letto;
- sia esercitata nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti e degli obblighi amministrativi e autorizzativi richiesti, inclusi il possesso e la corretta esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), se previsti.
- consista esclusivamente in:
  - pulizia delle stanze;
  - alloggio;
  - somministrazione cibi e bevande.

Se risulta attivata la sola garanzia indicata all'art. "8.2.1. Responsabilità civile della proprietà", la garanzia copre solo i danni agli ospiti derivanti dalla proprietà dell'Unità Abitativa assicurata ed al cui interno si svolge l'attività.

Se risulta attivata la sola garanzia indicata all'art. "8.2.2. Responsabilità civile della famiglia", la garanzia copre i danni derivanti:

a) dalla conduzione dell'Unità Abitativa al cui interno si svolge l'attività;
b) dalla pulizia dei locali dati in uso ai clienti e dalla fornitura della biancheria;
c) dalla somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla prima colazione, anche se di produzione propria dell'Assicurato o da lui stesso confezionati, compresi i danni derivanti da errata conservazione e/o da vizio originario del prodotto.

Sono esclusi i danni:

1) a Cose portate e/o consegnate dai clienti ex art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, compresi Valori, veicoli e natanti;
2) derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a puro titolo d'esempio, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, l'organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative in genere.

8.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

La tabella seguente riporta i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti validi per la Sezione Responsabilità Civile.

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
Danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico	**Il minore importo tra il Massimale assicurato indicato in Polizza ed € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Danni da Rigurgito di fogna, spargimento d'acqua e di liquidi	**==**	**€ 200,00**
Danni a Cose di terzi causati da cani, da Cani Pericolosi e da Animali da Sella	**==**	**€ 250,00**
Danni causati dalla messa in movimento o circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od incapaci per legge e non abilitati alla guida	**€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**€ 500,00**
Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio	**€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Danni da interruzione o sospensione di attività	**10% del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Scoperto 10% con il minimo di € 500,00**
Danni da inquinamento accidentale	**€ 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**Scoperto 10% con il minimo di € 500,00**
Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari: infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari	**50% del Massimale assicurato con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**
Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge	**€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**€ 500,00**
Danni da committenza di lavori di straordinaria manutenzione	**€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione**	**==**

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

la Sezione di Assistenza è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

9.1 – Servizio assistenza Home Assistance

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

9.1.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza, elencate all'art. "9.1.2. Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, con le modalità indicate all'art. "11.4.1. Obblighi specifici" delle "Norme che regolano i Sinistri", sono fornite fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione e per un massimo di tre volte per ciascun anno di durata della Polizza.
Se nel periodo di validità di questa Polizza, l'Assicurato attiva la medesima Prestazione (Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) con un intervallo di 15 giorni dalla prima, deve prima inviare alla Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza la scheda di intervento a sue mani. Se il personale tecnico inviato dalla Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza riscontra che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, la Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento **nei limiti dei Massimali indicati nelle singole Prestazioni. Tutte le eventuali eccedenze, rispetto ai Massimali previsti in Polizza, restano a carico dell'Assicurato.**

9.1.2. Prestazioni

1) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se presso l'Abitazione assicurata è necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa invia un artigiano. La Società tiene a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La Prestazione viene erogata per i seguenti casi:

a) Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso delle serrature che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
b) Scasso di fissi ed Infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando è compromessa la funzionalità in modo da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

2) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se presso l'Abitazione assicurata è necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa invia un idraulico. La Società tiene a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La Prestazione viene erogata per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua nell'Abitazione assicurata che non deriva da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'Abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non viene erogata:

- nei casi indicati alle lettere a) e b): per Sinistri causati da guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, nonché quelli derivanti da imperizia o negligenza dell'Assicurato;
- nel caso indicato alla lettera c): per danni di tracimazione provocati da Rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli Elettrodomestici.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se presso l'Abitazione assicurata è necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione per:

- guasti agli interruttori di accensione,
- guasti agli impianti di distribuzione interna;
- guasti alle prese di corrente,

la Struttura Organizzativa invia un elettricista. La Società tiene a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

4) Interventi di emergenza per danni da acqua

Se l'Assicurato ha necessità di un intervento d'emergenza a seguito di Allagamento o infiltrazione causati da rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invia personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Società tiene a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**, uscita e manodopera compresa.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- imperizia o negligenza dell'Assicurato.

5) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione

Se l'Assicurato ha necessità di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinare il funzionamento **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi**.
La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

6) Invio di un tapparellista nelle 24 ore successive alla segnalazione

Se l'Assicurato ha necessità di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinare il funzionamento, **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi**.
La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

7) Invio di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa invia un tecnico **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi**.
La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

8) Invio di un tecnico riparatore di Elettrodomestici nelle 24 ore successive alla segnalazione

Se l'Assicurato ha necessità di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (vale a dire quando sia già scaduta la garanzia del produttore e la garanzia legale del venditore), la Struttura Organizzativa invia un tecnico **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi**.
La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro** e i costi del materiale **fino ad un massimo di Euro 150,00 per Sinistro**.
Sono esclusi gli Elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

9) Trasloco

Se si verifica un Sinistro che rende inabitabile l'Abitazione dell'Assicurato **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del Sinistro** stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia. La Società tiene a proprio carico il costo relativo al trasloco.
Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L'Assicurato deve richiedere l'effettuazione di questa Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.
Se l'Assicurato, a seguito del Sinistro che ha reso inabitabile la sua Abitazione, ha già trasportato una parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettua il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile.

10) Impresa di pulizia

Se l'Abitazione dell'Assicurato, a seguito di Sinistro Incendio e/o Furto indennizzabile secondo questa Polizza, ha necessità di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa ricerca ed invia un'impresa di pulizia specializzata.
La Società tiene a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro**, uscita e manodopera compresa.

11) Invio di un sorvegliante

Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che hanno colpito l'Abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa è compromessa, la Struttura Organizzativa contatta, dietro richiesta dell'Assicurato, una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'Abitazione dell'Assicurato.
La Società tiene a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 300,00 ed in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza**.
Se per ragioni obiettive non è possibile reperire una guardia giurata o se l'Assicurato ha già contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, la Struttura Organizzativa fornisce telefonicamente specifiche istruzioni.

12) Trasferimento mobili

Se a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che hanno colpito l'Abitazione, è necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B. La Società tiene a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino a concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro**.

13) Spese di albergo

Se l'Abitazione assicurata è inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri descritti alle Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa prenota un albergo. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **per una notte e comunque fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro** qualunque sia il numero di persone coinvolte nel Sinistro.

14) Rientro anticipato in caso di emergenza

Se l'Assicurato si trova **in Viaggio oltre 50 Km dal suo Comune di residenza** e, a causa di uno dei Sinistri descritti nelle Prestazioni nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornisce, **sino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 per Sinistro**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
Se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui relativi Sinistri, la Prestazione non viene erogata.

15) **Proseguimento del Viaggio**
Se l'Assicurato, rientrato in anticipo dal Viaggio così come previsto alla precedente Prestazione n. "14) Rientro anticipato in caso di emergenza", desidera riprendere il Viaggio interrotto, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa, la quale mette a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). La Società tiene a proprio carico le spese **fino ad un massimo di Euro 300,00.**
Se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui relativi Sinistri, la Prestazione non viene erogata.

9.1.3. Estensione territoriale
Le Prestazioni sono erogabili per l'Abitazione ubicata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

9.1.4. Esclusioni
Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:
1) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
2) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
3) Allagamenti, Alluvioni o Inondazioni, penetrazione di acqua marina, Frane, smottamenti;
4) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
5) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
6) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi di Incendio, Esplosione e Scoppio.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i Sinistri:
7) provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
8) avvenuti in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, oltre i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
9) che derivano da difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, oltre quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
10) relativi a tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

9.2 – Servizio assistenza Digital Assistance
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

9.2.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione
Le Prestazioni di assistenza, elencate all'art. "9.2.2. Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, con le modalità indicate all'art. "11.4.1. Obblighi specifici" delle "Norme che regolano i Sinistri", sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

9.2.2. Prestazioni
Se l'Assicurato riscontra un guasto od un malfunzionamento ad uno degli apparecchi digitali del proprio parco dispositivi, deve contattare la Struttura Organizzativa che attiva il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica.
Se la risoluzione non è possibile da remoto, la Struttura Organizzativa invia un tecnico informatico specializzato che effettua la riparazione presso l'Abitazione dell'Assicurato. La Società tiene a proprio carico i costi di invio.
L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.
Le Prestazioni sono fornite relativamente a:
- Notebook;
- PC Desktop;
- Tablet;
- Smartphone;
- iPhone;
- Stampanti;
- Fax;
- Pos;
- Router;
- Scanner.

9.2.3. Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Tutte le Prestazioni non vengono erogate per Sinistri provocati o dipendenti da:
1) guerra, Terremoti, Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
2) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
3) dolo dell'Assicurato;
4) abuso di alcoolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade se l'Assicurato non ha tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

la Sezione di Tutela Legale è valida solo se richiamata in Scheda di Polizza

Premessa

La Società affida la gestione dei Sinistri alla Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, in base alle condizioni previste da questa Sezione e **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**.

10.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società copre le spese, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte, per la difesa dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare nella Fase Giudiziale e nella Fase Stragiudiziale, nei casi previsti dalle garanzie di questa Sezione.
Le spese sono:

- compensi dell'avvocato per la Fase Stragiudiziale e Giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **entro l'importo massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro**;
- compensi dei Periti;
- compensi dell'avvocato in sede di arbitrato;
- compensi dell'avvocato davanti all'Arbitro Assicurativo;
- spese di attivazione della procedura davanti all'Arbitro Assicurativo;
- spese per l'arbitrato;
- spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**;
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese), territorialmente competente secondo l'art. "11.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese".

10.2 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **oltre l'importo massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro**;
- spese per l'Indennità di trasferta dell'avvocato;
- spese di esecuzione forzata **oltre il secondo tentativo per Sinistro**;
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione non è obbligatoria**;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese già recuperate dalla controparte.

Se il Sinistro coinvolge più Assicurati, la garanzia è ripartita tra tutti gli Assicurati coinvolti, indipendentemente dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sostenuti.
Nel caso di Vertenza che coinvolge più Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

10.3 – Assicurati

Sono assicurati l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare.

10.4 – Opzione A: Immobile

(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia copre l'Assicurato come conduttore o proprietario dell'Unità Abitativa o di una sua parte, se l'Unità Abitativa costituisce la Dimora Abituale o Saltuaria indicata nella Scheda di Polizza, per:

a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) **sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, solo se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00, ferma restando l'esclusione di cui al punto 11) dell'art. "10.11 – Esclusioni"**;
c) sostenere controversie relative a diritti reali, diritti di proprietà o locazione delle Unità Abitative indicate nella Scheda di Polizza;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa; la garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
e) impugnazione all'autorità giudiziaria delle delibere assembleari condominiali. **Sono escluse le Vertenze relative alle spese condominiali e quelle**

relative alle Vertenze tra condomini. La garanzia opera con un limite di euro 5.000,00 per Sinistro;

f) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale e amministrativa.
In questo caso la garanzia opera quando:
- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- Il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato.
Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato dovrà restituire tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile;**

g) opposizione avverso sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ad opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria delle Unità Abitative direttamente utilizzate dagli Assicurati. In questo caso la garanzia copre l'Assicurato, in qualità di committente dei lavori per le Sanzioni Amministrative non pecuniarie o pecuniarie **solo se di importo pari o superiore a Euro 200,00;**

h) le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli Assicurati. **Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile**.
La garanzia opera a Primo Rischio nei seguenti casi:
- se la copertura di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista;
- se la copertura di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;
- se la copertura di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale;

La garanzia non opera se:
1) l'Assicurato non ha una copertura per la responsabilità civile;
2) l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per resistere alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di copertura o per violazione del patto di gestione lite;
3) l'Assicurato ha denunciato il Sinistro all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

La garanzia è estesa all'Unità Abitativa, o a una sua parte, se la stessa costituisce una Dimora Saltuaria direttamente utilizzata dall'Assicurato, purché indicata nella Scheda di Polizza.

10.5 – Garanzie facoltative relative all'"Opzione A: Immobile"
(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

10.5.1. Eventi Catastrofali
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia opera per Vertenze relative a eventi catastrofali, quali Terremoto, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, avvenuti dopo la stipula della Polizza anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme.
Questa garanzia copre le spese in caso di:

a) ricorso al TAR a seguito di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "Titolo abilitativo edilizio" o del progetto di ricostruzione presentato dall'Assicurato proprietario dell'Unità Abitativa dichiarata inagibile o inabitabile a seguito dell'evento catastrofale. L'inagibilità o l'inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto tale da richiedere interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e ricostruzione a nuovo e non interventi di sola manutenzione ordinaria o straordinaria;

b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 1.500,00**:
1) per vertenze contrattuali con professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali riguardo:
   - ricostruzione ex novo,
   - restauro,
   - risanamento conservativo,
   - ristrutturazione dell'Unità Abitativa colpita dall'evento catastrofale.
2) per vertenze contrattuali con i fornitori per la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero ed il trasporto dei residui del Fabbricato e del Contenuto alla più vicina discarica **con esclusione dei materiali radioattivi di cui D.lgs. 230/95 e art. 1916 Codice civile**.
   La garanzia opera a condizione che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in tema di eventi catastrofali ed in ogni caso sia stata verificata da parte del Contraente della presente Polizza l'esistenza di una copertura di RC professionale in capo a tali soggetti a cui viene conferito un incarico inerente la gestione delle problematiche scaturite dall'evento catastrofale;

c) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile:
1) in caso di Furto, ad opera di soggetti individuati, di beni facenti parte del Contenuto assicurato colpito da Sinistro.
2) in caso di danno subito ai beni assicurati quali conseguenza diretta del comportamento di terzi. **La garanzia è valida solo ed esclusivamente se, a seguito di una perizia, risulta che il danno subito ai beni assicurati sia effettivamente una conseguenza diretta del comportamento attivo e/o omissivo di terzi**.
   Le spese peritali sono coperte **entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro**;

d) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni;

e) la difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni.

10.5.2. Bed & Breakfast
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia copre le spese sostenute dall'Assicurato, in qualità di proprietario dell'Abitazione adibita a Bed & Breakfast, per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni extracontrattuali al Fabbricato e agli arredi subiti da Fatto Illecito del cliente del Bed & Breakfast;
b) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni, anche in materia amministrativa e fiscale;
c) sostenere le controversie nascenti su presunte inadempienze contrattuali tra Assicurato e clienti del Bed & Breakfast. La garanzia opera **con il limite di 1 Sinistro per Periodo di Assicurazione**.

10.6 – Opzione B: Vita privata
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è prestata all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nell'ambito della vita privata, al di fuori dell'Attività Professionale, compresi i Sinistri connessi al Rischio Cyber, alla proprietà e custodia di Animali Domestici, allo svolgimento di attività di volontariato **solo se non comportano l'assunzione di incarichi di responsabilità a livello provinciale, regionale o nazionale**, e alla pratica di attività sportive svolte a titolo amatoriale **e non professionistico, con espressa esclusione della circolazione stradale**, per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi. Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi al Rischio Cyber; se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;
b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **solo se il valore in lite sia pari o superiore a Euro 500,00**. Sono coperte, **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00**, anche le spese sostenute per le vertenze contrattuali:
   - relative agli acquisti effettuati dagli Assicurati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
   - con il fornitore del servizio di connessione internet degli Assicurati;
   - con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli Assicurati;
c) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa; la garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi al Rischio Cyber;
e) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
f) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi al Rischio Cyber.
   La garanzia opera quando:
   - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
   - il reato è derubricato da doloso a colposo;
   - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
   - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

   La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
   ARAG rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato.
   Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato dovrà restituire tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio. **L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile;**
g) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi e la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni in seguito ad incidenti stradali in cui gli Assicurati sono rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;
h) opposizione avverso Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 200,00**;
i) ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento di diniego o al silenzio in materia di inabilità e invalidità degli Assicurati;
j) per danni subiti dall'Animale Domestico conseguenti a malpractice veterinaria. La garanzia opera per le Vertenze derivanti da Responsabilità Contrattuale e Responsabilità Extracontrattuale, nei confronti del veterinario che ha eseguito la prestazione medico veterinaria e nei confronti della struttura veterinaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medico veterinaria;
k) le spese sostenute per difendersi alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli Assicurati. Sono escluse le spese **sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile**
   La garanzia opera a Primo Rischio nei seguenti casi:
   - se la copertura di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista;
   - se la copertura di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;
   - se la copertura di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale;

   La garanzia non opera se:
   1) l'Assicurato non ha una copertura per la responsabilità civile;
   2) l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per resistere alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di copertura o per violazione del patto di gestione lite;
   3) l'Assicurato ha denunciato il Sinistro all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

10.7 – Garanzie facoltative relative all'"Opzione B: Vita privata"
(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

10.7.1. Estensione mondo
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese per i Sinistri che avvengono in tutto il mondo e il cui foro competente si trova nel paese o territorio in cui è avvenuto il Sinistro. Le spese per i Sinistri che si verificano in paesi o in territori diversi da quelli indicati all'articolo "10.16 – Estensione territoriale" sono rimborsate entro il limite di Euro 5.000,00.

Questa garanzia opera esclusivamente per gli ambiti e le prestazioni di seguito indicati; per tutto il resto trova applicazione l'articolo "10.16 – Estensione Territoriale":

A) Ambito vita privata:
- l'esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale per danni alla persona conseguenti a lesioni fisiche subite dall'Assicurato in conseguenza di malpractice medica. La garanzia opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.

B) Ambito viaggi e vacanze:
- l'esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, come trasportato su qualsiasi mezzo purché in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso, nell'ambito di viaggi e vacanze;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali:
  - per il noleggio a breve termine di auto, scooter, moto, natanti da diporto, biciclette;
  - **per il trasporto di persone esclusivamente in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso;**
  - con agenzie turistiche, tour operator e/o strutture alberghiere per servizi acquistati dall'Assicurato**, purché il valore in lite sia pari o superiore ad Euro 500,00;**
  - con l'organizzatore di escursioni turistiche effettuate durante un viaggio e/o una vacanza**.**
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni **a seguito di incidente stradale avvenuto alla guida di auto, scooter, moto, biciclette, purché in presenza di contratto di noleggio a breve termine**.

10.7.2. Atti di volontaria giurisdizione
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è prestata per:

a) presentare ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.
La garanzia opera per i matrimoni celebrati in Italia **a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi.** L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un **unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:**
- la separazione consensuale si sia verificata **durante il periodo di efficacia della Polizza e che abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da ARAG;**
- **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;**

Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto **il Massimale di Polizza per Sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;**

b) presentare ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, se l'unione civile è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai partner con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo. Lo scioglimento dell'unione civile deve avvenire durante il periodo di efficacia della Polizza che ha originato un Sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;

c) proporre istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;

d) proporre istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;

e) presentare ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

10.7.3. Protezione dei dati personali
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è prestata in materia di "protezione dei dati personali" per:

a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. La garanzia opera quando:
- l'Assicurato è assolto con sentenza passata in giudicato,
- il reato è derubricato da doloso a colposo,
- il reato si è estinto per prescrizione,
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o,
- il procedimento si è concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);

c) l'impugnazione di provvedimenti e Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **di importo pari o superiore a Euro 200,00**;

d) resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

10.7.4. Bullismo e violenza di genere
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

In caso di bullismo, cyberbullismo, stalking, cyberstalking e violenza di genere subiti dall'Assicurato, sono coperte le spese per la redazione:
a) dell'istanza di ammonimento presentata al Questore, se a questa segue il formale ammonimento del presunto terzo responsabile;
b) della denuncia e della querela, se a questa segue il rinvio a giudizio del presunto terzo responsabile.
Sono coperte anche le spese per chiedere il risarcimento del danno subito dall'Assicurato.

L'Assicurato può richiedere ad ARAG il nominativo di un avvocato esperto in materia di "Cyberbullismo" per ottenere informazioni, consulenza o assistenza.
Il costo della prestazione dell'avvocato rimane a carico dell'Assicurato.
Per accedere al servizio, è possibile contattare il numero 800.508.008:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ARAGTEL: Consulenza telefonica
In relazione all'art. "10.7.4 – Bullismo e violenza di genere", ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero: 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:
- contratti e Responsabilità Extracontrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza;
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

Il numero è operativo:
- lunedì – giovedì: 09:00 – 13:00; 14:00 – 17:00;
- venerdì: 09:00 – 13:00.

10.8 – Opzione C: Lavoro dipendente
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è prestata all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nella veste di lavoratori dipendenti, **con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione**, per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
b) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga dell'art. "10.11 – Esclusioni" punto 2), la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al T.A.R.);
c) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato**. In questo caso la garanzia non opera per gli amministratori ed i dipendenti pubblici.**

10.9 – Opzione D: Locazione breve e lungo termine
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è prestata all'Assicurato, in qualità di proprietario dell'Unità Abitativa assicurata, **purché la stessa sia adibita a Dimora Locata a Terzi o a Dimora Saltuaria e sia concessa a terzi mediante contratto di Affitto Breve, locazione a lungo termine (di durata superiore a 30 giorni) o comodato d'uso**, per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni extracontrattuali al Fabbricato e agli arredi subiti da Fatto Illecito di terzi, dell'inquilino e del comodatario;
b) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;
c) le spese per il procedimento di sfratto dell'inquilino che non ha pagato i canoni di locazione.
La garanzia opera con:
   - **Massimale di Euro 2.000,00 per Sinistro**;
   - **Franchigia di Euro 200,00 per Sinistro**;

   In tal caso, la garanzia opera **se il primo mancato pagamento si verifica dopo almeno 4 mesi dalla data di decorrenza della Polizza**;
d) il recupero dei canoni di locazione non pagati.
ARAG assume la gestione della controversia solo in Fase Stragiudiziale e svolgerà ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti tramite professionisti di propria scelta.
I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o a essa equiparata.
La garanzia opera con il limite di 2 Sinistri per Periodo di Assicurazione e per ciascuna Unità Abitativa assicurata.

10.10 – Garanzia facoltativa relativa all'"Opzione D: Locazione breve e lungo termine"
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

10.10.1. Eventi Catastrofali
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia è valida esclusivamente per le Unità Abitative adibite a Dimora Locata a Terzi, per Vertenze relative a eventi catastrofali, quali Terremoto, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, avvenuti dopo la stipula della Polizza anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme, per:
a) ricorso al TAR a seguito di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "Titolo abilitativo edilizio", ovvero del progetto di ricostruzione

presentato dal proprietario dell'Unità Abitativa dichiarata inagibile o inabitabile a seguito dell'evento catastrofale. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da richiedere interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e ricostruzione a nuovo e non interventi di sola manutenzione ordinaria o straordinaria;

b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore ad Euro 1.500,00**:
   1) per le vertenze contrattuali con i professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali riguardo:
      - ricostruzione ex novo,
      - restauro,
      - risanamento conservativo,
      - ristrutturazione dell'Unità Abitativa colpita dall'evento catastrofale.
   2) per le vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla demolizione, allo smaltimento, allo sgombero ed al trasporto dei residui del Fabbricato e del Contenuto alla più vicina discarica **con esclusione dei materiali radioattivi di cui D.lgs. 230/95 e art. 1916 Codice civile**.

   La garanzia opera a condizione che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in tema di eventi catastrofali ed in ogni caso sia stata verificata da parte del Contraente della presente Polizza l'esistenza di una copertura di RC professionale in capo a tali soggetti a cui viene conferito un incarico inerente la gestione delle problematiche scaturite dall'evento catastrofale;

c) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile:
   1) in caso di Furto, ad opera di soggetti individuati, di beni facenti parte del Contenuto assicurato colpito da Sinistro.
   2) in caso di danno subito ai beni assicurati quali conseguenza diretta del comportamento di terzi. **La garanzia è valida solo ed esclusivamente se, a seguito di una perizia, risulta che il danno subito ai beni assicurati sia effettivamente una conseguenza diretta del comportamento attivo e/o omissivo di terzi.**

   Le spese peritali sono coperte **entro il limite di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro**;

d) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni;

e) la difesa nei procedimenti penali per delitti dolosi. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni.

10.11 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non sono valide:

1) per Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2) in materia fiscale ed amministrativa;
3) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4) per Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
5) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, navi e natanti da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
6) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
7) per fatti dolosi delle persone assicurate;
8) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
9) per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
10) per la locazione o proprietà di Unità Abitative o parte di esse non costituenti l'Abitazione assicurata;
11) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
12) per i Sinistri derivanti da contratti che al momento della sottoscrizione della Polizza sono già stati disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata richiesta da uno dei Contraenti;
13) per Vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e degli amministratori delle medesime;
14) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
15) per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica o della professione di ostetrica;
16) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
17) per casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
18) per la difesa penale per abuso su minori;
19) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
20) adesione ad azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
21) Impugnazione di Sanzioni Amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

10.12 – Limiti di copertura

1) Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio**.
2) Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano **unicamente a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.**
3) Nelle vertenze contrattuali relative agli immobili sono coperte le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento)**.
4) L'impugnazione di delibere assembleari condominiali opera **con il limite di Massimale di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro**.
5) Nell'opposizione a Sanzioni Amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 200,00 (duecento)**.
6) Nelle vertenze contrattuali relative alla vita privata sono coperte le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento)**.
7) Nelle vertenze contrattuali relative alla vita privata, in ambito web, sono coperte le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento)**.
8) Nell'opposizione a Sanzioni Amministrative nella vita privata sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 200,00 (duecento)**.
9) Nelle azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso nella locazione breve e lungo termine, sono coperte le spese sostenute **con una Franchigia fissa e assoluta di Euro 200,00 (duecento) per Sinistro. La garanzia opera con il limite di Massimale di Euro 2.000,00 (duemila) per Sinistro**.
10) Il recupero dei canoni di locazione arretrati e non pagati opera per la sola Fase Stragiudiziale e **con il limite di 2 (due) Sinistri avvenuti per ciascun**

Periodo di Assicurazione e per ciascuna Unità Abitativa assicurata.

11) Nella garanzia opzionale di cui all'art. "10.7.1. – Estensione mondo", le spese per i Sinistri insorti in paesi o in territori diversi da quelli indicati all'articolo "10.16 – Estensione territoriale" verranno rimborsate **nel limite di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro** senza limite **per Periodo di Assicurazione**.
12) Nelle vertenze contrattuali con agenzie turistiche, tour operator e strutture alberghiere sono coperte le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento).**
13) Nelle vertenze contrattuali delle garanzie di cui agli artt. "10.5.1. Eventi Catastrofali" e "10.10.1. Eventi Catastrofali", sono coperte le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento)**.
14) Nelle vertenze contrattuali tra l'Assicurato e i clienti del Bed & Breakfast, la garanzia di cui all'art. "10.5.2. Bed & Breakfast" opera **con il limite di un Sinistro per Periodo di Assicurazione**.
15) Nell'opposizione a Sanzioni Amministrative nella protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 200,00 (duecento).**
16) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio**.

10.13 – Operatività delle garanzie in presenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

10.14 – Validità delle garanzie

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della Polizza per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della Polizza in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio, dopo un precedente contratto, **il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto**;
- trascorsi 2 (due) anni dalla data di efficacia della Polizza, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
- Trascorsi 4 (quattro) mesi di carenza dalla data di efficacia della Polizza per l'azione di sfratto nella garanzia opzionale di cui all'art. "10.9 – Opzione D: Locazione breve e lungo termine", lettera c).

La garanzia si estende ai Sinistri che sono avvenuti durante il periodo di efficacia della Polizza e che sono stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. "11.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese" entro 24 mesi dalla cessazione della Polizza.

10.15 – Massimale

Le garanzie previste dalla presente Polizza sono prestate fino al Massimale indicato in Scheda di Polizza per Sinistro, senza limite per Periodo di Assicurazione.

10.16 – Estensione territoriale

Le garanzie operano:

- nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, di processo penale, di controversie nascenti per presunte inadempienze contrattuali, di resistenza alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli assicurati, per i Sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, **sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori**;
- in tutte le altre ipotesi, comprese le prestazioni previste nella Sezione all'art. "10.7.4. Bullismo e violenza di genere", la difesa davanti al Garante della Privacy in caso di reclami e la presentazione dei reclami al Garante, per i Sinistri che avvengono e **devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino**.
- nell'ipotesi della garanzia opzionale di cui all'art "10.7.1. Estensione mondo" e per le prestazioni relative al Rischio Cyber, per i Sinistri che avvengono in tutto il mondo **purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea – Regno Unito – Svizzera – Liechtenstein – Principato di Monaco – Città del Vaticano – Repubblica di San Marino**.

11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

11.1 – Norme valide per tutte le Sezioni

11.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- avvisare la Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza secondo l'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo l'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo **telefono** al numero verde (dall'Italia):	**800.93.63.63**
A mezzo **telefono** (dall'estero):	**+39.06.4210.3030**
A mezzo **fax** al numero verde:	**800.60.61.61**
A mezzo **posta** indirizzata a:	**HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri** **Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma**
A mezzo **posta elettronica** indirizzata a:	**sinistri@hdia.it**
A mezzo **posta elettronica certificata**, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	**sinistri@pec.hdia.it** oppure **hdi.assicurazioni@pec.hdia.it**
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla Sezione **Assistenza** direttamente alla **Struttura Organizzativa** al numero verde **800.93.63.63,** oppure nei modi previsti dall'articolo "11.4.1. Obblighi specifici" delle Norme valide per la Sezione Assistenza.	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: **800.93.63.63** oppure al proprio Intermediario	

11.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per gli stessi Rischi coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato informa ciascun assicuratore in merito agli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato avvisa tutti gli assicuratori e richiede a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.**

Se la somma di tutti gli indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, supera l'ammontare del danno, **la Società paga soltanto la quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare viene dedotto successivamente.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

11.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali Indennità e i rimborsi delle spese previsti:

- ai punti A), B) e C) dell'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione Incendio All Risks;
- agli artt. "6.2.1. Danni a Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici" e "6.2.2. Danni a Stazioni di Ricarica Domestica" della Sezione Energia Protetta;
- all'art. "7.2.3. Spese supplementari" della Sezione Rischi Catastrofali.

11.2 – Norme valide per le sezioni Incendio All Risks, Furto, Energia Protetta e Rischi Catastrofali

11.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare subito anche al debitore la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito e fare – nei casi in cui la legge lo permette – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro, senza avere diritto a nessun rimborso per questo;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, oltre a un inventario delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in caso di richiesta da parte della Società o dei periti per le loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, secondo l'articolo 1915 del Codice Civile.

11.2.2. Determinazione del danno

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo sono determinati, al momento del Sinistro, separatamente per Fabbricato e Contenuto e secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d'Indennità.

Quando è dovuto il supplemento d'Indennità, la Società indennizza prima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso. **La Società paga il supplemento d'Indennità solo se l'Assicurato procede al rimpiazzo o alla ricostruzione e il pagamento avviene nei seguenti modi**:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **se il rimpiazzo avviene entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta secondo l'art. "11.2.6. Mandato dei periti";**
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e **se, salvo comprovata impossibilità non imputabile al Contraente o all'Assicurato, i lavori iniziano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota residua, entro 24 mesi dalla stessa data**. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, **solo se non comporta alcun aggravio per la Società**.

Per la sola Sezione Incendio All Risks, se l'Assicurato, in alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, procede con l'acquisto di altra abitazione entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, **l'esborso della Società non potrà essere superiore al danno indennizzabile sulla base del presente articolo, e comunque mai superiore alla Somma Assicurata**.

Fermo quanto stabilito dall'art. "11.2.4. Assicurazione Parziale", si stabilisce che:

- se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è superiore o uguale al Valore a Nuovo, il supplemento di Indennità è riconosciuto integralmente;
- se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di Indennità, **il supplemento stesso si riduce in proporzione al rapporto tra la parte di supplemento di Indennità assicurata e l'intero supplemento di Indennità**;
- **se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di Indennità non è riconosciuto.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni, per determinare il supplemento di Indennità, si tiene conto della somma complessivamente assicurata ai sensi della Polizza e delle altre assicurazioni.

Per il Contenuto**,** si stabilisce che:

a) Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici:
   - se i beni sono funzionanti e reperibili sul mercato, il Valore a Nuovo è riconosciuto solo per i beni acquistati **da non più di 24 mesi, negli altri casi viene riconosciuto il Valore allo Stato d'Uso**. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato, che deve risultare da relativa documentazione (come, ad esempio, certificato di garanzia, fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
   - se i beni sono fuori catalogo ma funzionanti ed utilizzabili, si fa riferimento al prezzo di acquisto più basso disponibile sul mercato per apparecchi con prestazioni e caratteristiche equivalenti o simili al catalogo del produttore o di marchi analoghi;
   - se si tratta di beni fuori uso o inutilizzabili al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.

b) Oggetti Pregiati, oggetti d'arte o di antiquariato, Gioielli e Preziosi, Collezioni, oggetti fuori uso o inutilizzabili diversi da Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici, capi di vestiario, biancheria personale o di casa:
   - la garanzia copre solo il valore effettivo al momento del Sinistro, mai il Valore a Nuovo. Per le Collezioni, la Società paga il valore dei singoli pezzi distrutti e le spese per ripristinare quelli danneggiati, secondo i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi deprezzamento della Collezione stessa o di sue parti**.

Se la garanzia è prestata al Valore a Nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non può superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.
Se la garanzia è prestata al Valore allo Stato d'Uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non può superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

Per il Fabbricato, se è costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore è calcolata in base al costo di costruzione a nuovo usando materiali equivalenti di uso corrente.

Per i titoli di credito, escluse le cambiali, se è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza solo le spese sostenute per le procedure legali di ammortamento e sostituzione dei titoli.

Per le cambiali, si stabilisce che:

- la Polizza vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore delle cambiali corrisponde alla loro somma nominale;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo riscosso se, per effetto della procedura di ammortamento, le cambiali diventano inefficaci.

Per i titoli senza procedura di ammortamento, per i documenti rappresentativi di credito e per le carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del Sinistro. **Nei casi in cui i beni distrutti sono duplicabili, la Società indennizza solo dopo che l'Assicurato ha richiesto la duplicazione senza ottenerla per cause a lui non imputabili.**

Per gli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici, **esclusi gli inverter e sistemi di accumulo e relative batterie**, e per le Stazioni di Ricarica Domestica l'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo sono determinati, al momento del Sinistro, secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento di Indennità.

Una volta determinato il supplemento di Indennità, la Società indennizza prima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso. **La Società paga il supplemento solo se l'Assicurato procede al rimpiazzo** e il pagamento avviene in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia**.
L'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente.

Fermo quanto stabilito dall'art. "11.2.4. Assicurazione Parziale", si stabilisce che:

- se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è superiore o uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di Indennità è riconosciuto integralmente;
- se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di Indennità, **il supplemento stesso si riduce in proporzione al rapporto tra la parte di supplemento di Indennità assicurata e l'intero supplemento di Indennità**;
- **se la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, è uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di Indennità non è riconosciuto**.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, per determinare il supplemento di Indennità, si tiene conto della somma complessivamente assicurata ai sensi della Polizza e delle altre assicurazioni.

Per gli inverter e i sistemi di accumulo e relative batterie relativi all'Impianto Fotovoltaico, **il danno e il relativo Indennizzo sono determinati al momento del Sinistro applicando al Valore a Nuovo la percentuale di deprezzamento indicata nella seguente tabella, in base alla data di entrata in esercizio**.
La data di entrata in esercizio corrisponde al giorno in cui l'inverter o il sistema di accumulo e relative batterie è stato collaudato. Tale data risulta dalla documentazione di installazione, dal collaudo o da altra documentazione tecnica equivalente. **In mancanza della documentazione indicata, si applica la percentuale di deprezzamento più elevata riportata nella seguente tabella.**

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO
Fino a 3 anni	**0%**
Oltre 3 anni e fino a 6 anni	**20%**
Oltre 6 anni e fino a 10 anni	**40%**
Oltre 10 anni	**60%**

11.2.3. Indennità per differenziale storico artistico
(valida solo per la Sezione Incendio All Risks)

Se il Fabbricato è assicurato come bene di interesse storico artistico secondo il D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e risulta iscritto alla conservatoria dei registri immobiliari, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile secondo la Sezione All Risks, paga un'Indennità a copertura del differenziale storico artistico.
L'Indennità copre le spese necessarie:

- per il restauro o il ripristino delle parti del Fabbricato danneggiate o parzialmente distrutte, anche con tecniche adatte al restauro o al ripristino di queste parti;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la Tipologia Costruttiva accertata al momento del Sinistro, nel rispetto delle dimensioni del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali dell'epoca e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Se il restauro, il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione nel modo descritto sono tecnicamente impossibili, si considera l'uso di tecnologie e strutture moderne sostitutive o integrative, **fermo il limite del valore che le parti danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro.**
La Società paga l'Indennità solo se le spese sopra definite sono effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del Sinistro.
Dall'Indennità dovuta si tolgono eventuali contributi ricevuti dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali, da altri Enti, Fondazioni pubbliche o private o da qualsiasi altro benefattore.
Se il Contraente o l'Assicurato non procedono al restauro, al ripristino, al rimpiazzo o alla ricostruzione delle parti distrutte o danneggiate, la Società indennizza il Sinistro secondo quanto stabilito dall'art. "11.2.2. Determinazione del danno".
La Società non paga nessuna Indennità aggiuntiva rispetto a quella già pagata se, dopo che l'Assicurato ha ripristinato, restaurato o ricostruito le parti colpite dal Sinistro, un intervento dell'Autorità imponga la demolizione di quanto già fatto e un nuovo rifacimento secondo criteri da essa stabiliti.
La presente Indennità è corrisposta esclusivamente se il Fabbricato è assicurato nella forma a Valore Intero **ed entro il Limite di Indennizzo stabilito all'art. "4.7 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**.

11.2.4. Assicurazione parziale
Se dalle valutazioni fatte secondo l'art. "11.2.2. Determinazione del danno" risulta che, al momento del Sinistro, il valore di una o più Partite assicurate, considerate separatamente, supera la relativa Somma Assicurata di oltre il 10%, tali Partite si considerano assicurate solo per una parte del loro valore. Se la Polizza risulta indicizzata, la percentuale è elevata al 20%, mentre per la Sezione Rischi Catastrofali resta pari al 10%. In tal caso, l'Indennizzo viene ridotto in proporzione e la parte di danno non indennizzata resta a carico dell'Assicurato. Non è possibile compensare le Somme Assicurate di una Partita con le Somme Assicurate previste per altre Partite.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle garanzie prestate a Primo Rischio Assoluto.

11.2.5. Procedura per la valutazione del danno

Fermo restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo, i periti scelgono un terzo perito e le decisioni sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e aiutare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale dove è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

11.2.6. Mandato dei periti

I periti devono:

a) **indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;**
b) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;**
c) **verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi contrattualmente previsti e svolgere ogni attività utile a verificare se esistono altre coperture assicurative sugli stessi beni;**
d) **verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia integre, avevano al momento del Sinistro;**
e) **procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "11.2.2. Determinazione del danno" e redigere un idoneo atto conclusivo di perizia, indicando lo stato del ripristino/rimpiazzo se è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di Indennità.**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti nel verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, redatto in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono considerati espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione relativa all'indennizzabilità del danno e ferma la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

11.2.7. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che risulta dovuto in base alle risultanze acquisite.
Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00.
La Società paga l'acconto se:

- **non esistono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro;**
- **l'importo complessivo prevedibile è almeno pari a € 20.000,00, oppure € 100.000,00 per la Sezione Rischi Catastrofali;**
- **sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'acconto.**

La Società calcola l'acconto senza applicare il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.
Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

11.2.8. Pagamento dell'Indennizzo

La Società paga l'Indennizzo, tramite bonifico o assegno bancario, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo con cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo, **tranne se**:

- alla Società è notificato un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
- è aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulta che ricorrono alcuni dei casi di esclusione della copertura;
- esiste opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, secondo l'art. 2742 del Codice Civile.

11.2.9. Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, oppure occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

11.2.10. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave**.
La Società ha diritto al maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.
La presente condizione si applica soltanto alle Sezioni Incendio All Risks e Rischi Catastrofali.

11.2.11. Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti o affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici. La rinuncia non opera se l'Assicurato esercita l'azione di regresso verso il responsabile.

11.2.12. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Solo il Contraente e la Società possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che nascono dalla Polizza. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati vincolano anche l'Assicurato, che non può contestarli o impugnarli**. L'Indennizzo liquidato secondo la Polizza può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

11.2.13. Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro
(valida solo per la Sezione Furto e per la garanzia indicata all'art. "6.4.1. Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici")

In caso di Sinistro, le Somme Assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. In tal caso la Società non restituisce i Premi già pagati. L'Assicurato può chiedere, e la Società può concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento di un'integrazione di Premio.
Per uno o più Sinistri accaduti nello stesso Periodo di Assicurazione, l'importo complessivo dei reintegri non può superare la Somma Assicurata.
Se dopo il Sinistro la Società decide di recedere dalla Polizza, oppure l'Assicurato non accetta le condizioni di reintegro, la Società rimborsa il Premio netto non goduto calcolato sulle Somme Assicurate residue.

11.2.14. Recupero delle Cose assicurate
(valida solo per la Sezione Furto e per la garanzia indicata all'art. "6.4.1. Furto Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici")

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate, restituendo l'Indennizzo ricevuto per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e la Società effettua i relativi conguagli.
Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

11.3 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile

11.3.1. Obblighi specifici
L'Assicurato o il Contraente devono:
a) informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
b) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo l'articolo 1915 del Codice Civile.

11.3.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa nominando legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non è oggetto di rimborso.
L'Assicurato deve prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede.
La Società sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda**.
Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

11.4 – Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa
La Società, tramite la struttura della Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, **previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.**

Con comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società o nell'area riservata del Contraente, la Società si riserva di modificare in qualsiasi momento la Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

11.4.1. Obblighi specifici

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, tranne in caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- cliccando sul link https://msite-digitalhome.europassistance.it/HDI
- utilizzando il seguente QR CODE

Oppure:

- per telefono al numero verde (dall'Italia): **800.93.63.63**
- per telefono (dall'estero): **+39.06.4210.3030**

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome e cognome;
- il numero della Polizza;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, secondo l'art. 1915 del Codice Civile.

11.5 – Norme valide per la sezione Tutela legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Società Europea) con sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito della Società o nell'area riservata del Contraente, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

11.5.1. Obblighi specifici

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio.
L'Assicurato ha l'obbligo di informare l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, la Società e/o ARAG non possono essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze.

11.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa.
La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.**
Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni**, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire, restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di Vertenze prive di fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.**
Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione sono garantite le spese fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro senza limite annuo.**
L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato.**
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione della Polizza e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

11.5.3. Restituzione delle spese anticipate

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o il reato non viene derubricato da doloso a colposo;

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

11.5.4. Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, indipendentemente dall'esito dell'arbitrato**.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione**.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

11.5.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.
L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione di norme di legge;
- il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative presente all'art. "10.4 – Opzione A: Immobile", in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, **solo se questa richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa**.
Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P6031 – Ed. 11/2026

HDI
ASSICURAZIONI